

Il Commissione permanente

PARERE N. 59

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 29 settembre 2014, concernente: Progetto di "Testo unico in materia di agricoltura".

LA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE:

seduta del 28 gennaio 2015 – Consiglieri presenti:

*Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini,
Manlio Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo
Mantovani e Raffaele Nevi.*

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 40;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;


VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 29 settembre 2014, con cui la Giunta regionale medesima ha preadottato il progetto di "Testo unico in materia di agricoltura";

ATTESO che il suddetto progetto di Testo unico è stato sottoposto al parere della II Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 8/2011;

ATTESO che il progetto di Testo unico è stato sottoposto altresì al parere del Comitato per la Legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno;

ATTESO che il Comitato per la Legislazione ha espresso il proprio parere di competenza nella seduta del 10 dicembre u.s.;

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha esaminato la suddetta deliberazione della Giunta regionale, concernente la preadozione del progetto di Testo Unico in materia di agricoltura nella seduta del 28 gennaio c.a.;



II Commissione permanente

VISTO il processo verbale della II Commissione consiliare permanente del 28 gennaio c.a.;


ATTESO che nella seduta del 28 gennaio u.s.,

con n. 6 voti favorevoli, Consiglieri:
Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini,
Manlio Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo
Mantovani e Raffaele Nevi, formulati
all'unanimità nei modi di legge dai
medesimi 6 Consiglieri presenti e votanti.

ESPRIME

ai sensi, dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 8/2011, **parere favorevole** sul progetto di "Testo unico in materia di agricoltura", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 29 settembre 2014, con osservazioni alla tabella allegata al presente parere, nonché le seguenti integrazioni al Titolo IV, Capo I, Sezione II della medesima tabella:

1. dopo il comma 2 dell'articolo 19 è inserito il seguente comma 2 bis
"2 bis. La Regione per le attività della presente Sezione si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 22 bis.";
2. dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo 22 bis
"Articolo 22 bis
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, così composto:
a) un dirigente regionale competente in materia, che lo presiede;
b) un docente di scienze agrarie;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante del Parco tecnologico agroalimentare – 3A;



II Commissione permanente

- f) un rappresentante del Consiglio Nazionale Ricerche – settore agricoltura.
2. Il Comitato è organo di supporto, consultivo e propositivo della Giunta regionale nell'ambito della promozione delle conoscenze del sistema produttivo agricolo.
3. Il Comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.”.

L'Estensore
POI Supporto tecnico-amministrativo alle
Commissioni e ai Comitati

Seriana Mariani


Il Dirigente
del Servizio Legislazione e Commissioni

Juri Rosi

Il Presidente della II
Commissione consiliare
permanente

Gianfranco Chiacchieroni

Perugia, 11 febbraio 2015



Regione Umbria

Assemblea legislativa

TABELLA SINOTTICA

RAFFRONTO TRA IL PROGETTO DI TESTO UNICO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

(pre-adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1194 DEL 29.09.2014)

E LE LEGGI REGIONALI CONFLUITE

OSSERVAZIONI CHE SI ALLEGANO AL PARERE DI COMPETENZA

DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.		Osservazioni della II Commissione Consiliare Permanente
TITOLO I		
DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 1		
(Oggetto e Finalità)		
1. Il presente testo unico ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all’articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.		
Articolo 2		
(Programmazione degli interventi)		
1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative risorse finanziarie è definita, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, nell’ambito del documento annuale di programmazione (DAP).		

<p>2. La Regione definisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, in concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo, professionale e del partenariato economico e sociale, in coerenza con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea al fine di garantire l'omogenea ed efficace azione amministrativa nel settore agricolo regionale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p>		
<p style="text-align: center;">(Funzioni/Competenze delle Province o Enti di Area vasta)</p>		
<p>1. Sono trasferiti alle Province quali enti con funzioni di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, / enti di area vasta, i compiti e le funzioni amministrativi elencate nell'allegato A al presente testo unico, nel rispetto delle normative statali di riferimento.</p>		<p>Si fa presente che con questa disposizione vengono conferite alle Province/enti di area vasta le funzioni in materia agricola già in possesso delle Comunità Montane e conferite alle unioni speciali dei comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 18/2011. Si rileva che, rispetto al citato elenco, ne vengono aggiunte due nuove (lettere m) e n) di questo allegato A)) e ne viene eliminata una (lettera g) dell'allegato A) della l.r. 18/2011). Tanto premesso si fa presente che ancora non è stata adottata in via definitiva una decisione in ordine al conferimento alle Province/enti di area vasta delle materie di competenza regionale.</p> <p><u>Quanto alle competenze delle Province, quindi, occorre attendere la definizione della disciplina dell'ordinamento istituzionale; occorre riformulare questo comma 1 come previsto dall'articolo 9, comma 1 della l.r. 18/2011;</u></p>

		<u>occorre ripristinare all'allegato A) la rubrica prevista all'allegato A) della l.r. 18/2011 e infine occorre reinserire la precedente lettera g).</u>
Articolo 4		
(Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative)		
1. Ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, la Regione ricorre all'anagrafe delle aziende agricole istituita all'interno del SIAN ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del d.lgs.173/1998.		
2. L'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 1, integrato con il sistema informativo agricolo regionale, costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:		
a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;		
b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.		

<p>3. La Giunta regionale aderisce alla convenzione di cui all'articolo 15 comma 4 del d.lgs 173/1998, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>		
<p>TITOLO II</p>		
<p>ASPETTI GENERALI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI</p>		
<p>Articolo 5</p>		
<p>(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)</p>		
<p>1. Tutti i regimi di aiuto individuati dal presente Testo unico sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).</p>		
<p>2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati nel presente testo unico già autorizzati dalla Commissione europea in base agli orientamenti dell'unione europea in materia di agricoltura e foreste o esentati in base al regolamento di esenzione per categoria di aiuti nei settori agricoli e forestali e conformi alla normativa comunitaria vigente continuano ad applicarsi fino alla loro definitiva cessazione.</p>		
<p>3. Gli aiuti individuati nel presente testo unico possono essere concessi in regime di aiuto "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del</p>		

Regolamento (UE) 1408/2013 e in regime di aiuto “de minimis” non agricolo ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.		
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al comma 3 nei limiti di stanziamento della legge di bilancio annuale (finanziaria regionale).		
Articolo 6		
(Forme di aiuto – Strumenti di intervento finanziario)		
1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente testo unico possono essere sostenuti attraverso:		
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;		
b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso Banche che si convenzionino a tale fine con la Regione;		
c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzia a favore delle aziende agricole e agroalimentari per prestiti o mutui a medio e lungo termine a valere su di un apposito Fondo istituito dalla Regione e Banche e intermediari		Non è chiaro il significato delle parole “apposito Fondo istituito dalla Regione e Banche e intermediari finanziari”. <u>Eliminare quindi il periodo compreso tra le</u>

finanziari ai sensi dell'articolo 107 del T.U. in materia bancaria;		<u>parole “a valere” fino alla parola “bancaria”.</u>
d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi, descritti rispettivamente nei capi dei titoli previsti nel presente testo unico.		<u>Eliminare le parole “,descritti rispettivamente nei capi dei titoli”.</u>

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 9 marzo 1999, n. 7 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare	
TITOLO III		
AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI		
CAPO I		
INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE		
Articolo 7	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
1. La Regione promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel	1. La Regione dell'Umbria promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la	

settore agricolo e agro-alimentare.	modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.	
2. Il presente Capo persegue le seguenti finalità:	2 La presente legge persegue le seguenti finalità:	
a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;	a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;	
b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese;	b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese;	
c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;	c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;	
d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;	d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;	
e) favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.	e) favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.	
Articolo 8	Art. 2	
(Beneficiari)	Beneficiari.	

<p>1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:</p>	<p>1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:</p>	
<p>a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, nonché i consorzi agrari;</p>	<p>a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, in possesso di regolare iscrizione al registro prefettizio, sezione agricoltura, nonché i consorzi agrari di cui al D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 e successive modificazioni;</p>	<p>Oggi la disciplina dei consorzi agrari, dopo varie norme che si sono succedute nel tempo, si rinviene nell'articolo 9 della L. 23-7-2009 n. 99 (<u>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</u>). <u>Inserire riferimento normativo alla L. 99/2009.</u></p>
<p>b) le società cooperative della pesca e loro consorzi;</p>	<p>b) le società cooperative della pesca e loro consorzi, iscritte al registro prefettizio, sezione pesca;</p>	<p>La disposizione si pone in coordinamento con il venir meno del registro prefettizio citato e la sua sostituzione con l'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004. <u>Inserire un riferimento all'iscrizione a tale Albo.</u></p>
<p>c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;</p>	<p>c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte al registro prefettizio sezione agricola, qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;</p>	<p>v. sopra sub lettera b). <u>Inserire un riferimento all'iscrizione all'Albo.</u></p>
<p>d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;</p>	<p>d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;</p>	

e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).	e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).	
Articolo 9	Art. 3	
(Tipologia degli interventi)	Tipologia degli interventi.	
1. I benefici previsti dal presente Capo sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:	1. I benefici previsti dalla presente legge sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:	
a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;	a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;	
b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;	b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;	
c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell'articolo 8, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8;	c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell'articolo 2, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2;	
d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;	d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;	
e) studi sulla cooperazione agricola;	e) studi sulla cooperazione agricola;	
f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di qualità all'interno delle imprese di cui all'articolo	f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di	

8 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;	qualità all'interno delle imprese di cui all'art. 2 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;	
g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.	g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.	
Articolo 10	Art. 4	
(Benefici)	Benefici	
1. In riferimento alle tipologie di cui all'articolo 11 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:	1. In riferimento alle tipologie di cui all'art. 3 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:	Il riferimento interno all'articolo 11 appare errato. In realtà si tratta dell'articolo 9. <u>Correggere il riferimento interno.</u>
a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'articolo 8, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;	a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'art. 2, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;	
b) contributo agli investimenti:	b) contributo agli investimenti:	
- delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento CE 1305/2013 del 17 dicembre 2013;	- delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 950 del 1997 art. 12 paragrafi 2 e 4 e successive modificazioni ed integrazioni;	
- dei soggetti di cui all'articolo 10, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei	- dei soggetti di cui all'art. 2, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal	Il riferimento corretto è all'articolo 8. <u>Correggere il riferimento interno.</u>

<p>criteri previsti dal Regolamento CE 1305/2013 del 17 dicembre 2013;</p>	<p>regolamento CE n. 951 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dunque nel limite massimo del cinquantacinque per cento della spesa ammissibile;</p>	
<p>c) contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese, di cui all'articolo 10, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento CE 1305/2013 del 17 dicembre 2013;</p>	<p>c) contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese di cui all'art. 2, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;</p>	<p>Il riferimento corretto è all'articolo 8. <u>Correggere il riferimento interno.</u></p>
<p>d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all'articolo 8, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;</p>	<p>d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all'art. 2, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;</p>	

<p>e) realizzazione di studi promossi dalla Regione relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;</p>	<p>e) realizzazione di studi promossi dalla Regione dell'Umbria relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore, alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;</p>	
<p>f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;</p>	<p>f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;</p>	
<p>g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto, è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'articolo 8 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b);</p>	<p>g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione dell'Umbria nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'art. 2 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b);</p>	
<p>h) limitatamente ai tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Capo, per favorire l'adesione di nuovi soci alle cooperative di cui all'articolo 8, qualora le stesse siano in equilibrio</p>	<p>h) limitatamente ai tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge regionale, per favorire l'adesione di nuovi soci alle cooperative di cui all'art. 2, qualora le stesse siano in</p>	<p>Si rileva che in questo caso occorre fare riferimento all'entrata in vigore “del presente Testo Unico” e non del “presente Capo”. Inoltre non è chiaro se detta norma viene riproposta</p>

<p>finanziario, viene concesso un aiuto all'organismo associativo nella misura massima del cinquanta per cento della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento massimo concedibile in tre anni è pari a 200.000 euro per ciascun beneficiario.</p>	<p>equilibrio finanziario, viene concesso un aiuto all'organismo associativo nella misura massima del cinquanta per cento della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento massimo concedibile in tre anni è pari a 100.000 ECU per ciascun beneficiario.</p>	<p>testualmente ma ne è cessata l'efficacia poiché sono decorsi tre anni dall'entrata in vigore della l.r. 7/1999. <u>Eliminare questa lettera h).</u></p>
<p>2. Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'articolo 8.</p>	<p>2. Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'art. 2.</p>	
<p>Articolo 11</p>	<p>Art. 5</p>	
<p>(Vincoli)</p>	<p>Vincoli.</p>	
<p>1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dal presente Capo sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata quinquennale. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.</p>	<p>1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.</p>	
<p>2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agroalimentari o agro-industriali che si</p>	<p>2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agro-alimentari o agro-industriali che si impegnino ad</p>	

<p>impegnino ad osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.</p>	<p>osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.</p>	
<p>3. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.</p>	<p>3. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.</p>	
<p>4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.</p>	<p>4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.</p>	
<p>5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.</p>	<p>5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.</p>	
<p>Articolo 12</p>	<p>Art. 6</p>	
<p>(Procedure)</p>	<p>Procedure.</p>	

<p>1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici del presente Capo, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale sulla cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'articolo 10 ed, eventualmente, del successivo articolo 13, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.</p>	<p>1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale sulla cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'art. 4 ed, eventualmente, del successivo art. 7, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.</p>	<p>La Consulta regionale della cooperazione è prevista dall'articolo 2 della L.R. 6-8-1997 n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). <u>Correggere.</u></p>
<p>2. Gli atti deliberativi di prima applicazione, di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.</p>	<p>2. Gli atti deliberativi di prima applicazione di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Nel caso in cui tali atti deliberativi siano stati adottati ed abbiano esaurito i loro effetti, come sembrerebbe, si suggerisce di valutare l'eliminazione di tale norma che si giustificava in sede di prima applicazione dell'articolo 6 della l.r. 7/1999. <u>Eliminare questo comma 2.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p>	
<p style="text-align: center;">(Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)</p>	<p style="text-align: center;">Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative.</p>	
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione pubblicati nella Gazzetta</p>	<p>Si tratta della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (<i>Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà</i>) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione</p>

<p>in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004), finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'articolo 8 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica, anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusione di imprese o rami di azienda.</p>	<p>Ufficiale C 283 del 19 settembre 1997, finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'art. 2 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusioni di imprese o rami di azienda.</p>	<p>europea dell'1.10.2004). <u>Inserire il riferimento normativo corretto.</u></p>
<p>2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 8 del presente Capo, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.</p>	<p>2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'art. 2 della presente legge, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.</p>	
	<p>3. Ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E., la Giunta regionale notifica preventivamente le proposte di aiuto di cui al comma 1 e non procede alla loro applicazione se non a seguito di specifica e conforme autorizzazione della Commissione europea.</p>	
	<p>Art. 8</p>	
	<p>Norma transitoria.</p>	
	<p>1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 4 le spese sostenute e documentate dopo la data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale.</p>	
	<p>Art. 9</p>	<p><u>Da vedere il recupero della norma finanziaria</u></p>

		<u>nelle disposizioni finali del progetto di testo unico.</u>
	Norma finanziaria.	
	1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa di Lire 3.776.000.000 con imputazione al cap. 7673 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato «Fondo per il sostegno e l'innovazione del sistema cooperativo agricolo e agro-alimentare dell'Umbria».	
	2. All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di quota della disponibilità che è appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999.	
	3. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.	
	4. Per il 2000 e gli anni successivi lo stanziamento è pari a lire 4.000.000.000 fatti salvi eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno stabiliti con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità.	
	5. In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma 4, qualora le iniziative di cui alla presente legge	

	risultino ammissibili ai benefici previsti da regolamenti e programmi comunitari, le stesse possono essere ammesse al loro cofinanziamento.	
	6. Ai regimi di aiuto previsti dalla presente legge si darà attuazione soltanto dopo l'accettazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 93, par. 3 del Trattato di Roma.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 23 dicembre 2003, n. 25 Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.	Osservazioni
CAPO II		
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228		Si rileva che le norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli oggi sono contenute nel D.Lgs. 102/2005 poiché i corrispondenti precedenti articoli 26 e 27 del D.Lgs. 228/2001 sono stati abrogati dallo stesso D.Lgs. 102/2005. <u>Sostituire nella rubrica del Capo II il riferimento al D.Lgs. 228/2001 con il riferimento al D.Lgs. 102/2005.</u>
Articolo 14	Art. 1	
(Oggetto)	Oggetto.	
1. Il presente Capo disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei	1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18	

produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38".	maggio 2001, n. 228, disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute.	
Articolo 15	Art. 2	
(Modalità per il riconoscimento)	Modalità per il riconoscimento.	
1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:	1. Con norme regolamentari da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:	
a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;	a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo dei soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;	
b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;	b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;	
c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;	c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;	

d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;	d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;	
e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.	e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.	
Articolo 16	Art. 3	
(Elenco regionale)	Elenco regionale.	
1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la gestione di tale elenco.	1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'art. 2.	
	Art. 4	
	Abrogazione.	
	1. È abrogata la legge regionale 1° luglio 1981, n. 42.	
	Art. 5	
	Norme transitorie.	
	1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:	
	a) abbiano ottemperato a quanto disposto	

	dall'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n. 228/2001;	
	b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 228/2001, dalla presente legge e dal regolamento stesso.	
	2. Con le norme regolamentari di cui all'art. 2 sono stabilite le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 17 dicembre 2002, n. 33 Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.	Osservazioni
TITOLO IV		
PROMOZIONE, RICERCA E SERVIZI INNOVATIVI		
CAPO I		
PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO		
SEZIONE I		
NORME GENERALI	TITOLO I Norme generali	

Articolo 17	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
<p>1. Ai fini del presente Capo, la Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati " sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.</p>	<p>1. La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati "sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.</p>	
<p>2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.</p>	<p>2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.</p>	
<p>3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.</p>	<p>3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.</p>	
<p>4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:</p>	<p>4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:</p>	

a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;	a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;	
b) informazione;	b) informazione;	
c) assistenza e consulenza alle imprese;	c) assistenza e consulenza alle imprese;	
d) animazione socio - economica per lo sviluppo agricolo e rurale;	d) animazione socio - economica per lo sviluppo agricolo e rurale;	
e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;	e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;	
f) aggiornamento dei tecnici.	f) aggiornamento dei tecnici.	
Articolo 18	Art. 2	
(Consultazione e concertazione)	Consultazione e concertazione.	
1. La Regione promuove il confronto con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.	1. La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.	
2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.	
	Art. 3	
	Programmazione per il sistema delle conoscenze.	
	1. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale per la promozione delle conoscenze nel	

	sistema produttivo agricolo, su proposta della Giunta regionale.	
	2. La Giunta regionale, sulla base del Programma di cui al comma 1, approva il Piano operativo triennale della ricerca e il Piano operativo triennale dei servizi.	
	3. I Piani di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente in relazione al Documento annuale di programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ed alle previsioni di bilancio.	
	4. La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validità del Programma di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale una proposta per la sua revisione e aggiornamento.	
	5. Il Programma triennale resta in vigore, anche dopo la scadenza fino a quando il Consiglio regionale non abbia provveduto all'approvazione della proposta di revisione e aggiornamento di cui al comma 4.	
SEZIONE II	TITOLO II	
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE	Attività di studio, ricerca e sperimentazione	
Articolo 19	Art. 4	
(Domanda di ricerca)	Domanda di ricerca.	

1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:	1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:	
a) l'organizzazione della domanda di ricerca;	a) l'organizzazione della domanda di ricerca;	
b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.	b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.	
2. La Regione si avvale, di norma, per le attività del presente titolo, del supporto tecnico-scientifico del Parco tecnologico agroalimentare – 3A tramite apposita convenzione.	2. La Regione si avvale, di norma, per le attività del presente titolo, del supporto tecnico-scientifico del Parco tecnologico agroalimentare - 3 A, costituito nell'ambito del PIM Umbria, tramite apposita convenzione.	Si rileva che appare più corretto il riferimento alla presente “sezione” e non al presente “titolo” che comprende anche altri Capi (il II e il III) che non sono conferenti con un riferimento al supporto tecnico-scientifico del Parco tecnologico agroalimentare. Inoltre attualmente la nomenclatura completa e corretta del Parco tecnologico è “Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l.”. <u>Sostituire la parola “titolo” con la parola “sezione”, e sostituire con la nomenclatura corretta il riferimento al Parco tecnologico.</u>
Articolo 20	Art. 5	
(Offerta di ricerca)	Offerta di ricerca.	
1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:	1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:	

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;	a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;	
b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio - economica del sistema produttivo;	b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio - economica del sistema produttivo;	
c) la organizzazione della offerta di ricerca;	c) la organizzazione della offerta di ricerca;	
d) la diffusione dei risultati della ricerca;	d) la diffusione dei risultati della ricerca;	
e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione Europea nell'ambito di programmi specifici;	e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione Europea nell'ambito di programmi specifici;	
f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.	f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.	
2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi del presente Capo sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.	2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.	
Articolo 21	Art. 6	

(Beneficiari)	Beneficiari.	
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 20, comma 1 :	1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 5, comma 1:	
a) per le lettere a), b) ed e):	a) per le lettere a), b) ed e):	
1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;	1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;	
2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il " sistema produttivo";	2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema produttivo";	
3) le imprese del " sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;	3) le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;	
4) i centri sperimentali regionali;	4) i centri sperimentali regionali;	
b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 19, comma 2;	b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2;	
c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.	c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.	
2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai	2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai	

documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).	documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).	
3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 22 devono presentare progetti conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, entro i termini e con le modalità dagli stessi definiti.	3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 7 devono presentare progetti conformi al piano triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 8, entro i termini e con le modalità dallo stesso definiti.	
Articolo 22	Art. 7	
(Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)	Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione.	
1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:	1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:	
a) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b):	a) per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b):	
1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;	1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;	
2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;	2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;	
3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non	3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;	Il riferimento al “piano” contenuto in questo numero 3 non si coordina con l'eliminazione del corrispondente articolo 8 (Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione) già contenuto nella l.r. 33/2002.

discriminatori;		<u>Eliminare le parole “individuate dal piano”.</u>
b) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e) , fino ad un massimo del cinquanta per cento;	b) per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;	
c) per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1 , lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.	c) per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.	
2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità al Regolamento (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), si intende:	2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità all'allegato I della Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, si intende:	
a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;	a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;	
b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;	b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;	
c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi,	c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi,	

<p>modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.</p>	<p>modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.</p>	
	Art. 8	
	Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione.	
	<p>1. Il Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.</p>	
	<p>2. La parte dispositiva:</p>	
	<p>a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;</p>	
	<p>b) individua le tipologie di intervento finanziabili e ne determina i costi ammissibili;</p>	
	<p>c) definisce i criteri di ammissibilità;</p>	
	<p>d) stabilisce le modalità con cui articolare i seguenti criteri di priorità:</p>	

	1) collaborazione tra più soggetti ed integrazione con il sistema produttivo;	
	2) periodica valutazione dei soggetti attuatori;	
	3) cofinanziamento del progetto;	
	4) ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo;	
	e) indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti.	
	3. Il programma finanziario:	
	a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano;	
	b) fissa il livello di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.	
	4. Il disciplinare di attuazione:	
	a) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;	
	b) fissa i termini, le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;	
	c) definisce le modalità di decadenza e revoca dei finanziamenti.	
SEZIONE III	TITOLO III	
TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE	Trasferimento delle conoscenze	

Articolo 23	Art. 9	
(Attività)	Attività.	
1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:	1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:	
a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;	a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;	
b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;	b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;	
c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;	c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;	
d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;	d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;	
e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;	e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;	
f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto	f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto	

quali agrometereologia, pedologia;	quali agrometereologia, pedologia;	
g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;	g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;	
h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività previste dal Piano triennale dei servizi.	h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività previste dal Piano triennale dei servizi.	Si rileva che il riferimento contenuto in questa lettera h) al “Piano triennale dei servizi” non si coordina con l'eliminazione del corrispondente articolo 13 (Piano operativo triennale dei servizi) della stessa l.r. 33/2002. <u>Correggere inserendo dopo “attività” la parola “programmate”, ed eliminare le parole “previste dal Piano triennale dei servizi”.</u>
2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.	2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.	
Articolo 24	Art. 10	
(Soggetti attuatori)	Soggetti attuatori.	
1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 23, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:	1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 9, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:	
a) la Regione, per le attività di cui all'articolo 23, comma 1 , lettere a), e), f), h);	a) le agenzie della Regione, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), e), f), h);	
b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 23, comma 1 , lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni	b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni	

di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;	di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;	
c) il soggetto di cui all'articolo 19, comma 2, per le attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettere e), f), h).	c) il soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e), f), h).	Meglio fare riferimento al Parco agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2, invece che al “soggetto”. <u>Sostituire la parola “soggetto” con le parole “Parco agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2”.</u>
2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente titolo, presentano progetti, conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 25.	2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, presentano progetti, conformi al Piano triennale dei servizi disciplinato dall'articolo 13, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 11.	Valutare la correttezza del riferimento al “titolo” e non al “capo”, così intendendo che tale norma si estende anche ai finanziamenti di cui ai capi II (Disciplina delle strade del vino dell'Umbria) e III (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili), normative non confluite con l.r. 33/2002. <u>Sostituire la parola “titolo” con la parola “capo”.</u>
3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dal Piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto:	3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dal Piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto:	Si rileva che il riferimento contenuto in questo comma 3 al “Piano triennale dei servizi” non si coordina con l'eliminazione del corrispondente articolo 13 (Piano operativo triennale dei servizi) della stessa l.r. 33/2002. <u>Sostituire le parole “dal Piano triennale dei servizi” con le parole “dagli atti di programmazione”.</u>
a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;	a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;	

b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;	b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;	
c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;	c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;	
d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.	d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.	
4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all' articolo 24 , comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.	4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.	Si suggerisce di eliminare il riferimento all'articolo 24 poiché questo comma 4 è contenuto nello stesso articolo 24 citato. <u>Eliminare riferimento all'articolo 24.</u>
Articolo 25	Art. 11	
(Destinatari delle attività)	Destinatari delle attività.	
1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .	1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.	Si rileva che la citazione della norma che ha modificato l'articolo 2135 c.c., risalente all'anno 2001, ad oggi appare anacronistica. <u>Eliminare l'ultima parte del periodo dopo le parole “codice civile”.</u>
2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:	2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:	
a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 24;	a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 10;	

b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g) .	b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).	
Articolo 26	Art. 12	
(Finanziamenti delle attività)	Finanziamenti delle attività.	
1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:	1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:	
a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c), d), e);	a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d), e);	
b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), f) e h);	b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), f) e h);	
c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g).	c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).	
2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.	2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.	
	Art. 13	
	Piano operativo triennale dei servizi.	
	1. Il Piano operativo triennale dei servizi si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.	

	2. La parte dispositiva:	
	a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;	
	b) individua le tipologie di intervento finanziabili, i costi ammissibili per tipologia di attività, i criteri di ammissibilità nonché le priorità.	
	3. Il programma finanziario definisce:	
	a) le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano e la loro ripartizione;	
	b) la quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari in relazione alle diverse tipologie di attività.	
	4. Il disciplinare di attuazione fissa:	
	a) le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;	
	b) i termini e le	
	modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;	
	c) i casi e le modalità di decadenza e di revoca dei finanziamenti;	
	d) la tipologia e le modalità del controllo con particolare riguardo al corretto impiego delle risorse da parte dei beneficiari.	

SEZIONE IV	TITOLO IV	
DISPOSIZIONI FINALI	Disposizioni finali	
Articolo 27	Art. 14	
(Divieto di cumulo)	Divieto di cumulo.	
1. I finanziamenti previsti dal presente Capo, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.	1. I finanziamenti di cui al Titolo II e Titolo III, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.	
2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.	2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.	
	Art. 15	
	Norma finanziaria.	
	1. Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2003 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.004 denominata "Politiche per l'innovazione e servizi".	
	2. Al finanziamento dei progetti della presente legge eligibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari o nazionali concorrono le risorse da questi previste.	

	Art. 16	
	Efficacia della legge.	
	1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.	Osservazioni
CAPO II		
DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO DELL'UMBRIA		
Articolo 28	Art. 1	
(Finalità e definizione di "Strada del Vino")	Finalità e definizione di "Strada del Vino".	
1. La Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 “Disciplina delle «strade del vino»” e dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".	1. La Regione dell'Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 e degli artt. 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".	Potrebbe essere opportuno inserire un riferimento all'articolo 11 dello Statuto. <u>Inserire riferimento all'articolo 11 dello Statuto.</u>
2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate	2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate	

aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.	aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.	
3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.	3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.	
Articolo 29	Art. 2	
(Regolamento di attuazione)	Regolamento di attuazione	
1. La Giunta regionale disciplina con norma regolamentare:	1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.	
	2. Il regolamento dispone in ordine:	
a) la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard di qualità;	a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard di qualità;	
b) la definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'articolo 30, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il	b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio	

territorio regionale;	regionale;	
c) la definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";	c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";	
d) la definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e di documentazione e/o i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";	d) alla definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e di documentazione e/o i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";	
e) le provvidenze previste dal presente Capo, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonché alla apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.	e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonché alla apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.	<u>Da correggere dal punto di vista linguistico.</u>
Articolo 30	Art. 3	
(Riconoscimento delle "Strade del Vino")	Riconoscimento delle "Strade del Vino".	
1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'articolo 29, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:	1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:	
a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, con vigneti iscritti nello schedario viticolo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,	a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;	

in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e ricadenti lungo l'itinerario indicato;		
b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o più Comuni o ad una Provincia o ad una unione speciale di comuni o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lett. a), unitamente ad uno o più Comuni o ad una Provincia o ad una unione speciale di comuni o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	Valutare se aggiornare il testo eliminando il riferimento all'unione speciale di comuni, anche in coerenza con la rubrica dell'articolo 36 ove è stato eliminato il riferimento all'unione speciale di comuni. <u>Procedere ai necessari adeguamenti dopo la modifica della l.r. 18/2011.</u>
2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Capo II del Titolo III del presente Testo Unico, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi del presente Capo.	2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.	
3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.	3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.	
Articolo 31	Art. 4	
(Competenze della Regione)	Competenze della Regione.	

<p>1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 29. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:</p>	<p>1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:</p>	
<p>a) gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 2 dell'articolo 29;</p>	<p>a) gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;</p>	
<p>b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;</p>	<p>b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;</p>	
<p>c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui al d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61;</p>	<p>c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;</p>	<p>Valutare se, quanto alle Zone di produzione, per motivi di completezza è opportuno citare gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 61/2010 che appunto riguardano dette zone di produzione. <u>Inserire riferimento agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 61/2010.</u></p>
<p>d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".</p>	<p>d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".</p>	
<p>2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 29.</p>	<p>2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.</p>	

3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.	3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.	
4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 2 dell'articolo 29.	4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 2 dell'art. 2.	
5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.	5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.	
Articolo 32	Art. 5	
(Associazione)	Associazione.	
1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:	1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:	
a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;	a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;	
b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;	b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;	

c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 30;	c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3;	
d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.	d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.	
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente Capo.	2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.	
3. L'Associazione:	3. L'Associazione:	
a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dal presente Capo e dal regolamento di cui all'articolo 29;	a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2;	
b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";	b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";	
c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;	c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;	
d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";	d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";	
e) cura i rapporti con gli enti locali;	e) cura i rapporti con gli enti locali;	

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";	f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";	
g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";	g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";	
h) può presentare le domande di contributo di cui all'articolo 35.	h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.	
4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione del presente Capo, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.	4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione della presente legge, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.	
Articolo 33	Art. 6	
(Museo del vino di Torgiano)	Museo del vino di Torgiano.	
1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.	1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.	
Articolo 34	Art. 6-bis	
(Enoteca regionale di Orvieto)	Enoteca regionale di Orvieto.	
1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.	1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.	
Articolo 35	Art. 7	

(Contributi)	Contributi.	
1. Per la realizzazione delle finalità del presente Capo, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:	1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:	
a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;	a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;	
b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";	b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";	
c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";	c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";	
d) adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a) comma 2 dell'articolo 29;	d) adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 2;	
e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.	e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.	
2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 32 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:	2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:	
a) Associazioni per la "Strada del vino";	a) Associazioni per la "Strada del vino";	

b) enti locali.	b) enti locali.	
3. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.	4. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila Euro.	
4. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.	5. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.	
Articolo 36	Art. 8	
(Competenze dei Comuni, delle Province)	Competenze dei Comuni, delle Province e delle unioni speciali di comuni.	
1. I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.	1. I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.	
2. I Comuni e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione".	2. I Comuni, le unioni speciali di comuni e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione"	
3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Capo e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada	3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del	

del vino".	riconoscimento di "Strada del vino".	
	Art. 9	
	Norma finanziaria.	
	1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il cap. 7674 denominato: "Spese per interventi concernenti le strade del vino dell'Umbria":	
	Voce 8020 - Finanziamento con fondi propri	
	Voce 8021 - Finanziamento con fondi statali	
	Voce 8029 - Finanziamento con fondi comunitari.	
	2. Al finanziamento degli oneri conseguenti si farà fronte con le quote di spettanza della Regione Umbria a valere sui fondi comunitari e sulla legge 27 luglio 1999, n. 268, nonché con fondi propri del bilancio regionale.	
	3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.	
Articolo 37	Art. 10	
(Norma finale)	Norma finale.	
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni	1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre	

di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.	produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 1 luglio 1981, n. 40 Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura.	Osservazioni
CAPO III		
CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLI DELLE FIERE, MOSTRE, MERCATI E MANIFESTAZIONI SIMILARI		
Articolo 38	Art. 1	
Fiere, mostre e mercati e manifestazioni simili	Fiere, mostre e mercati.	
1. La Regione può partecipare a fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale nel settore agro – alimentare, nonché a iniziative di partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi e la gestione di marchi di qualità.	Per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 210.000.000 in termini di competenza e di cassa per la partecipazione della Regione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare nonché per la partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi.	<u>Riformulare il comma 1 come segue:</u> “1. La Regione promuove la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale nel settore agro – alimentare. Promuove altresì iniziative di organizzazione di convegni e conferenze, di partecipazione agli stessi, nonché la predisposizione di inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, materiali didattici e audiovisivi e la gestione di marchi di qualità.”

	<p>Il relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 in aggiunta allo stanziamento del capitolo 3560 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11, sett. 25) denominato «Spese per contributi per la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare, nonché per la partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi».</p>	
<p>2. La Regione provvede a realizzare e finanziare appositi progetti relativi alla partecipazione e organizzazione di iniziative di cui al comma 1.</p>		<p><u>Riformulare il comma 2 come segue:</u> “La Regione provvede a realizzare e finanziare appositi progetti per le iniziative proprie, di cui al comma 1”.</p>
<p>3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo.</p>		<p><u>Da spostare all'articolo 39 con la predisposizione di un comma 3.</u></p>
	Art. 2	
	Apicoltura.	
	<p>Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa quale contributo a favore del Consorzio provinciale apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura.</p>	

	Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 7668 di nuova istituzione (tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1, cat. 3, sett. 10), denominato «Contributi per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura».	
Articolo 39	Art. 3	
Concessione di contributi	Modalità di concessione.	
1. Per le iniziative di cui all'articolo 38, ove siano promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 38, comma 3, e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.	Alla concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.	Per motivi di chiarezza, si suggerisce di individuare in modo più specifico chi sono i soggetti che possono accedere ai contributi previsti da questo articolo. La sopra citata delibera della Giunta regionale n. 1260/2014 prevede che si tratti di <u>“enti pubblici e loro associazioni, soggetti privati persone fisiche e giuridiche e loro associazioni che realizzano iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari umbri”</u> . Riformulare il comma 1 come segue: “1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo. Per le iniziative di cui all'articolo 38 promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto”.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sulla	Per le iniziative di cui all'art. 1 ove siano	

base delle disponibilità stanziata dalla legge annuale di bilancio.	promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.	
		INSERIRE COMMA 3 come segue: 3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo.
	Art. 4	
	Norma finanziaria.	
	All'onere complessivo di lire 220.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ordine 5).	
	Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-1983 al II settore, II programma, progetto 4.	
	Art. 5	
	Finanziamento esercizi successivi.	
	Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa	

	per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.	
--	---	--

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 20 agosto 2001, n. 21 Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.	
TITOLO V		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ		
CAPO I		
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI		
SEZIONE I	TITOLO I	
PRINCÌPI GENERALI	Principi generali	
Articolo 40	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con il presente Capo:	1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della	

	produzione agroalimentare con la presente legge:	
a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;	a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;	
b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;	b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;	
c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.	c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.	
SEZIONE II	TITOLO II	
COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati	
Articolo 41	Art. 2	
(Organismi geneticamente modificati)	Principio di precauzione.	
1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.	1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.	
2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i	2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la	

seguenti obiettivi:	sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:	
a) salvaguardare la biodiversità;	a) mantenere la biodiversità;	
b) salvaguardare sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.	b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.	
Articolo 42	Art. 3	
(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)	Divieto di coltivazione di piante transgeniche.	
1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.	1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della direttiva comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.	
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro irrogata dalla Struttura regionale competente in materia. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, la Struttura regionale competente in		<u>Spostare questa norma sanzionatoria nel corpo dell'articolo 54 ove sono previste tutte le sanzioni.</u>

materia ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.		
Articolo 43	Art. 4	
(Esclusione dai finanziamenti)	Esclusione dai finanziamenti.	
1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, in violazione della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributo.	1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.	<u>Ripristinare il riferimento ai contributi regionali.</u>
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate in violazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia.	2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.	
Articolo 44	Art. 5	
Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale.	Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale.	
1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura nonché alle disposizioni della Legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione	1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale	<u>Inserire riferimento all'articolo 4 della l. 4/2011.</u>

ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.	presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.	
2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.	2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.	
3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.	3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.	<u>Riformulare il comma 3 come segue:</u> 3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti, o prodotti derivati , esenti da organismi geneticamente modificati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.
Articolo 45	Art. 6	
(Ricerca)	Ricerca.	
1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.	1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.	
2. Sono escluse dalla erogazione di	2. Sono escluse dalla erogazione di	

finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.	finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.	
3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.	3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.	<u>Sostituire la parola “legge” con la parola “capo”.</u>
Articolo 46	Art. 7	
(Consenso informato)	Consenso informato.	
1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.	1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità ai comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.	
2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.	2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.	
3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.	3. La Regione promuove le iniziative dei comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.	
SEZIONE III	TITOLO III	
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE.	Promozione, comunicazione e educazione alimentare.	
Articolo 47	Art. 8	
Ristorazione collettiva	Ristorazione collettiva.	

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.	1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.	
2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.	2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.	
Articolo 48	Art. 9	
Appalti di servizi.	Appalti di servizi.	
1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'articolo 47 sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.	1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.	RIFORMULARE COME SEGUE: “1. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di cui all'articolo 47, è previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'articolo 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006, quello del valore preminente della qualità dei prodotti agricoli offerti”.
Articolo 49	Art. 10	
Diritto di scelta alimentare.	Diritto di scelta alimentare.	

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 47 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane.	1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane.	
Articolo 50	Art. 11	
(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)	Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici.	
1. Nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, la Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:	1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:	
a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;	a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;	
b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.	b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.	
2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.	2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.	
3. La violazione del divieto di cui al comma 1		REFUSO - ELIMINARE

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.		
Articolo 51	Art. 12	
(Comunicazione ed educazione alimentare)	Comunicazione ed educazione alimentare.	
1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'articolo 40, lett. c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.	1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lettera c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.	<u>Integrare completando il riferimento corretto all'articolo 40, comma 1, lettera c).</u>
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida del Centro di ricerca del CRA - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione CRA-NUT e della Regione. Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.	2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (I.N.R.A.N.) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.	
Articolo 52	Art. 13	
(Contributi)	Contributi.	
1. Per le iniziative di cui agli articoli 50 e 51 sono erogati contributi, nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.	1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.	

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.	2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.	
3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:	3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:	
a) le modalità per la presentazione dei progetti;	a) le modalità per la presentazione dei progetti;	
b) il contenuto dei progetti;	b) il contenuto dei progetti;	
c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;	c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;	
d) le modalità di rendicontazione dei contributi;	d) le modalità di rendicontazione dei contributi;	
e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.	e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.	
4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:	4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:	
a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;	a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;	
b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.	b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.	
5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 51 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.	5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.	
6. La Giunta regionale determina annualmente la	6. La Giunta regionale determina annualmente la	

misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.	misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.	
Articolo 53	Art. 14	
(Informazione)	Informazione.	
1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 51 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:	1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art. 12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:	
a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;	a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;	
b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;	b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;	
c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;	c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;	
d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;	d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;	
e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.	e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.	
	TITOLO IV	
	Sanzioni - copertura finanziaria ed efficacia della legge	<u>RIFORMULARE L'ARTICOLO 54 COME SEGUE:</u>

Articolo 54	Art. 15	(Art. 54)
(Sanzioni)	Sanzioni.	Sanzioni
<p>1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti nel presente Capo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro, irrogata dalla Struttura regionale competente in materia.</p> <p>Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 42, la Struttura regionale competente in materia ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.</p>	<p>1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni).</p>	<p>1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, la violazione del divieto di cui all'articolo 42, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. In tale caso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene ordinato di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.</p>
		<p>2. Fermo quanto previsto al comma 1 e fatte salve le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale, le violazioni dei restanti divieti contenuti nel presente Capo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 euro.</p>
	<p>2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 30 maggio 1983, n. 15 e dell'art. 29 della L. 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>3. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede la Struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 30 maggio 1983, n. 15.</p>

	3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.	RIPRISTINARE QUESTO COMMA 3 INSERENDO IL RIFERIMENTO NORMATIVO CORRETTO ALL'ARTICOLO 44, COMMA 2.
	Art. 16	
	Norma finanziaria.	
	1 Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11 della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.004 denominata: "Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni".	
	2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 07.1.008 denominata: "Promozione, informazione e rilevamento dati nel settore agricolo" del bilancio di previsione 2001 quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.	
	3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.	
	4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della	

	spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	
	Art. 17	
	Efficacia della legge.	
	1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato (CE).	
	TITOLO V	
	Disposizioni finali e abrogazioni	
	Art. 18	
	Relazione annuale.	
	1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare permanente sull'attuazione della presente legge.	
	Art. 19	
	Abrogazione.	
	1. È abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare".	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 20 gennaio 1999, n. 1 Norme per la produzione di piante portaseme.	Osservazioni
CAPO II		
NORME PER LA PRODUZIONE DI PIANTE PORTASEME		
Articolo 55	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
1. Il presente Capo disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 60, al fine di:	1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, al fine di:	<u>Il riferimento corretto non è all'articolo 60 ma all'articolo 57 – da correggere.</u>
a) favorire l'espansione delle colture da seme;	a) favorire l'espansione delle colture da seme;	
b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;	b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;	
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.	c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.	
Articolo 56	Art. 2	
(Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)	Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori.	
1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare	1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare	

nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'articolo 1, presentano alla Struttura regionale competente in materia un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.	nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'art. 1, presentano alla Giunta regionale un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.	<u>Il riferimento corretto non è all'articolo 1 ma è all'articolo 55 – da correggere.</u>
2. La Struttura regionale competente in materia approva con provvedimento motivato i programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Province interessate.	2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Comunità montane interessate.	
3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.	3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.	
4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Regione.	4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Regione ed alle Comunità montane territorialmente competenti.	Si suggerisce di specificare con più precisione a chi va presentato il consuntivo di coltivazione, anche perché è prevista la sanzione per la violazione della mancata presentazione. <u>Inserire riferimento alla “Struttura regionale competente”.</u>
Articolo 57	Art. 3	
(Compiti della Regione)	Compiti della Regione.	
1. La Giunta regionale con proprio atto e nel rispetto della vigente normativa statale e europea:	1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria:	

a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica il presente Capo;	a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;	
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;	b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;	
c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.	c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.	
2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa.	2. L'atto della Giunta regionale è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa.	Tale disposizione, riguardante la pubblicazione di un atto della Giunta regionale nell'Albo pretorio, appare anacronistica e conseguentemente occorre indicare l'utilizzazione di altri mezzi di pubblicazione (ad esempio telematici). Inoltre non è chiaro il riferimento alla “zona chiusa” atteso che, leggendo il resto dell'articolo, sembrerebbe che la delimitazione della zona chiusa avviene con l'atto di approvazione del programma di cui all'articolo 56, comma 2, e non con l'atto della Giunta regionale di cui a questo articolo 57 comma 1. PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI SECONDO QUANTO SOPRA RIPORTATO.
3. Con l'atto di approvazione del programma previsto al comma 2 dell'articolo 56 possono essere stabilite:	3. Con l'atto di approvazione del programma previsto al comma 2 dell'art. 2 possono essere stabilite:	
a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e	a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne	

sottospecie che non godono del diritto di pre- uso;	la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre- uso;	
b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.	b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.	
	Art. 4	
	Comitato tecnico-scientifico.	
	1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico- scientifico sulla produzione delle sementi di piante allogame e non allogame, così composto:	
	a) un dirigente regionale competente in materia che lo presiede;	
	b) un rappresentante dell'Ente nazionale sementi elette (E.N.S.E.);	
	c) un esperto scientifico nel settore della moltiplicazione delle sementi;	
	d) un esperto del settore fitosanitario;	
	e) un rappresentante delle ditte sementiere;	
	f) un rappresentante delle associazioni di produttori sementi operanti nella Regione Umbria;	

	g) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;	
	h) un rappresentante delle Centrali cooperative;	
	i) un rappresentante dell'A.R.P.A.	
	I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.	
	2. Il Comitato può essere validamente costituito purché siano stati designati almeno la maggioranza dei componenti.	
	3. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro 30 giorni dalla sua costituzione.	
	4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti delle Comunità montane interessate in relazione ai programmi di coltivazione oggetto di esame.	
	5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore al VI livello dell'Assessorato all'agricoltura.	
	6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.	
	Art. 5	
	Compiti del Comitato tecnico-scientifico.	

	1. Il Comitato di cui al precedente articolo svolge i seguenti compiti:	
	a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie vegetali portaseme oggetto della presente legge;	
	b) propone l'adozione di prescrizioni per evitare danni alle colture tenendo conto delle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle eventuali prescrizioni contrattuali e degli accordi interprofessionali;	
	c) propone l'adozione di aree di pre-uso o di zone chiuse;	
	d) esprime parere in merito ai programmi di coltivazione di cui all'art. 2, della presente legge tenendo conto, anche dei consuntivi dell'annata precedente;	
	e) esprime pareri su tutte le problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.	
Articolo 58	Art. 6	
(Organi di vigilanza)	Organi di vigilanza.	
1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 56, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 60, commi 1 e 2.	1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 2, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2.	
2. Le Province territorialmente competenti, esercitano le funzioni di vigilanza di cui	2. Le Comunità montane territorialmente	

all'articolo 59 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, articolo 57 del presente Capo e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 60 del presente Capo .	competenti, esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, art. 3 della presente legge e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della presente legge.	
Articolo 59	Art. 7	
(Vigilanza e controllo)	Vigilanza e controllo.	
1. Le Province territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.	1. Le Comunità montane territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.	
2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.	2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.	
3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata	3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata	Disposizione ultronea atteso che sembra scontato

delle piante inquinanti. Copia del verbale è trasmessa immediatamente alla Provincia territorialmente competente.	delle piante inquinanti. Copia del verbale è trasmessa immediatamente alla Comunità montana territorialmente competente.	che gli operanti in servizio presso la Provincia trasmettano il verbale redatto alla Provincia medesima. ELIMINARE IL PERIODO.
4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la Provincia competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'articolo 60, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.	4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la Comunità montana competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'art. 8, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.	
Articolo 60	Art. 8	
(Sanzioni amministrative)	Sanzioni amministrative.	
1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 56, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 1.300,00.	1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2.500.000.	
2. I soggetti di cui al comma 1 che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione	2. I soggetti di cui al precedente comma che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione	

amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.	amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.	
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'articolo 59, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.	3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'art. 7, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.	
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'articolo 57 è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00.	4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.	Si rileva che l'articolo 57 non ha un comma 5. Il riferimento corretto appare verosimilmente quello all'articolo 57, comma 3, lettera b) . Il testo però non parla di “deliberazione” ma di “atto di approvazione del programma”. PROVVEDERE ALLA CORREZIONE.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione al cap. 500 denominato «Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie», mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia interessata, che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.	5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione Umbria al cap. 500 denominato «Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie», mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Comunità montana interessata, che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 4 settembre 2001, n. 24 Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.	Osservazioni
CAPO III		

INCENTIVAZIONE DEGLI AMMENDANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI		
Articolo 61	Art. 1	
(Finalità)		
1. La Regione promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.	1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.	
2. A tal fine la Regione:	2. A tal fine la Regione:	
a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;	a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;	
b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;	b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;	
c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.	c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.	
3. Con il presente Capo sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.	3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.	

Articolo 62	Art. 2	
(Definizioni)	Definizioni	
1. Ai fini del presente Capo si intende:	1. Ai fini della presente legge si intende:	
a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel Decreto Ministeriale 23 febbraio 2004 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";	a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";	Decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 23 febbraio 2004 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo)
b) per letame: Effluenti di allevamento palabili, come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera e) del D.M. 7 aprile 2006, "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152;		Decreto 7 aprile 2006 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
c) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto:	b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.	
- ammendante compostato verde (AVC): Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine (come definito dal Decreto Legislativo		

217 del 29 aprile 2006);		
- ammendante compostato misto (ACM): Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde (come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006).		
Articolo 63	Art. 3	
(Concessione contributi)		
1. Per le finalità di cui all'art. 61 sono concessi contributi economici per:	1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici per:	
a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;	a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;	
b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature "per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati e/o letame, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori	b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature "per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori	

cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;	cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;	
c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.	c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.	
2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.	Sostituire la parola “legge” con la parola “testo unico”.
Articolo 64	Art. 4	
(Modalità di concessione dei contributi)		
1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 63 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.	1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art.3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.	

2. I contributi previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.	2. I contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.	
3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 63, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella azione A della misura f del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi del presente Capo.	3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art.3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella azione A della misura f del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.	RIFORMULARE NEL SEGUENTE MODO: 3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 63, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nelle misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria vigente.
Articolo 65	Art. 5	
(Verifiche e controlli)		
1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.	1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.	
2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.	2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.	
3. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.	3. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.	RIFORMULARE NEL SEGUENTE MODO: 3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico stabilisce il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

<p>4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dal presente Capo.</p>	<p>4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.</p>	
	<p>Art. 6</p>	
	<p>1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 100.000.000 con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi".</p>	
	<p>2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".</p>	
	<p>3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p>	
	<p>4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.</p>	

	Art. 7	
	1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 4 settembre 2001, n. 25 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.	Osservazioni
CAPO IV		
TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO		
Articolo 66	Art. 1	
(Oggetto)	Oggetto.	
1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione	1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e	

genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.	che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.	
2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma del presente Capo anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.	2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.	
Articolo 67	Art. 2	
(Registro regionale)	Registro regionale.	
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 66.	1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 1.	
2. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 66, tenendo conto dei seguenti principi generali:	2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti principi generali:	

<p>a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;</p>	<p>a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;</p>	
<p>b) le accessioni di cui all'articolo 66, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità facendo riferimento alle Linee Guida del Piano Nazionale sulla Biodiversità Agraria (PNBA);</p>	<p>b) le accessioni di cui all'articolo 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;</p>	<p>Con precisione si tratta delle “Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura – Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo” del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14.02.2008). CORREGGERE.</p>
<p>c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;</p>	<p>c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione;</p>	
<p>d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 66, comma 1.</p>	<p>d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui</p>	

	all'articolo 1, comma 1.	
Articolo 68	Art. 3	
(Rete di conservazione e sicurezza)	Rete di conservazione e sicurezza.	
1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni speciali di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.	1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni speciali di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.	
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all' articolo 66 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.	2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.	
3. La Regione predispone elenchi dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.	3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.	
4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro	4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro	

regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti come riportato nelle linee guida del PNBA.	regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti.	
5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dal presente Capo e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.	5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.	
Articolo 69	Art. 4	
(Patrimonio delle risorse genetiche)	Patrimonio delle risorse genetiche.	
1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 67, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 .	1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8j della convenzione di Rio sulle biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.	
	Art. 5	
	Piano settoriale di intervento.	
	1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30	

	giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.	
	2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.	
	3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.	
Articolo 70	Art. 6	
(Divieti e sanzioni)	Divieti e sanzioni.	
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni:	1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:	

<p>sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 68 comma 5.</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.</p>	
	<p>2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.</p>	<p>Si fa presente che questa disposizione risulta eliminata e non è stato specificato il motivo anche con riferimento alla (mancata) individuazione dei soggetti deputati alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni, salvo eventuale riferimento alla l.r. 15/83 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).</p> <p>RIPRISTINARE IL COMMA 2.</p>
	<p>Art. 7</p>	
	<p>Clausola sospensiva dell'efficacia.</p>	
	<p>1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.</p>	
	<p>Art. 8</p>	
	<p>Norma finanziaria.</p>	

	1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 50.000.000 con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi".	
	2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".	
	3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	
	4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 "Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura". Preadozione.	L.R. 28 agosto 1995, n. 39 Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.	Osservazioni
CAPO V		

NORME PER LA PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI		
Articolo 71	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
1. La Regione, in attuazione dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.	1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.	Inserire il riferimento agli articoli 11 e 13 dello Statuto.
Articolo 72	Art. 2	
(Elenco degli operatori dell'agricoltura biologica)	Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.	
1. Per l'iscrizione degli operatori dell'agricoltura biologica che operano nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1/02/2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del	1. La Regione istituisce ed aggiorna l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.	Sostituire la parola “operatori” con la parola “produttori”.

Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91).		
	2. L'elenco è distinto in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori di prodotti spontanei; la sezione produttori agricoli è articolata in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste».	
	3. L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta dal competente ufficio della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 a seguito della notifica di inizio di attività, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 220/1995.	
	4. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a notificare alla Regione le variazioni dei dati aziendali eventualmente intervenute.	
Articolo 73	Art. 3	
(Associazioni di produttori biologici)	Associazioni di produttori biologici.	Sostituire la parola “Associazioni” con la parola “Organizzazioni”
1. Sono riconosciute dalla Regione, ai sensi del D.lgs. n. 102/2005 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38), associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all'articolo 72 .	1. Possono essere riconosciute dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all'art. 2.	Sostituire la parola “Associazioni” con la parola “Organizzazioni”.

	2. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale in Umbria.	
2. I produttori di cui all'articolo 72 possono aderire esclusivamente ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 74.	3. I produttori di cui all'art. 2 possono aderire esclusivamente ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4.	Sostituire la parola “associazione” con la parola “organizzazione”.
3. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute.	4. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute.	Sostituire la parola “associazioni” con la parola “organizzazioni”.
Articolo 74	Art. 4	
(Riconoscimento delle associazioni)	Riconoscimento delle associazioni	Sostituire la parola “associazioni” con la parola “organizzazioni”.
1. Al riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 73 si procede secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 102/2005.	1. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3 è disposto dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.	Sostituire la parola “associazioni” con la parola “organizzazioni”.
	2. L'associazione, per ottenere il riconoscimento, deve essere costituita da almeno settanta aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un fatturato complessivo superiore a lire un miliardo.	
2. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate alla Regione Umbria.	3. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1, devono essere presentate alla Regione - Area agricoltura e foreste - corredate:	Sostituire le parole “alla Regione Umbria” con le parole “alla struttura regionale competente”.
	a) di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) del disciplinare di produzione, adottato in conformità alle norme comunitarie e statali;	

	c) dell'elenco delle aziende associate;	
	d) delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica.	
	4. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici devono prevedere:	
	a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione;	
	b) l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;	
	c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le modalità di loro applicazione.	
Articolo 75	Art. 5	
(Obblighi delle associazioni)	Obblighi delle associazioni.	
1. Le associazioni di produttori riconosciute, oltre agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 102/2005, sono tenute:	1. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute:	Sostituire la parola “associazioni” con la parola “produttori”.
	a) ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;	
a) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;	b) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;	
b) a presentare un programma di attività alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno;	c) a presentare un programma di attività alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno;	Sostituire la parola “Regione” con le parole “Struttura regionale competente”.

c) a notificare, entro trenta giorni, alla Struttura regionale competente le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.	d) a notificare, entro trenta giorni, alla Regione - Area agricoltura e foreste - le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.	
Articolo 76	Art. 6	
(Revoca del riconoscimento)	Revoca del riconoscimento.	
1. La Giunta regionale, previa diffida, può revocare il riconoscimento delle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell'esercizio delle attività per la quale è stata costituita.	1. La Giunta regionale, previa diffida e sentita la commissione di cui all'art. 10, può revocare il riconoscimento alle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell'esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri contenuti nel disciplinare di produzione di cui all'art. 7.	Si rileva che i casi in cui la Regione procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento sono specificamente elencati all'articolo 5 del D.M. 85/2007, di talchè occorre riformulare questa disposizione inserendo solamente un richiamo alla normativa nazionale applicabile. PROVVEDERE ALL'ADEGUAMENTO.
	Art. 7	
	Disciplinare di produzione.	
	1. Il disciplinare di produzione delle associazioni di produttori agricoli biologici deve essere conforme alle previsioni recate dalle norme comunitarie e statali e deve contenere, in particolare:	
	a) le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico;	
	b) le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti;	
	c) i criteri e le modalità per il rilascio da parte delle associazioni, delle autorizzazioni	

	all'impiego di particolari sostanze di sintesi, consentite dalle norme comunitarie e statali;	
	d) la indicazione della documentazione necessaria per consentire l'attività di controllo;	
	e) le ipotesi di sospensione dall'attività e di radiazione degli associati.	
	2. Le modifiche al disciplinare di produzione successive al riconoscimento sono approvate dalla Giunta regionale.	
Articolo 77	Art. 8	
(Organismi di controllo)	Organismi di controllo.	
1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 72 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 889/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni, autorizzati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 2 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 220 del 1995.	
	2. La Regione può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende di cui al comma 2 dell'art. 2, nel numero non inferiore comunque al 5 per cento delle aziende, stabilito annualmente dalla Giunta regionale. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.	
	3. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 devono consentire ai funzionari regionali, incaricati delle ispezioni e dei controlli, libero accesso	

	all'azienda, agli impianti ed agli uffici e il prelevamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.	
	Art. 9	
	Disposizioni per l'ammissione sul mercato dei prodotti agricoli biologici.	
	1. I prodotti, ottenuti nel rispetto delle previsioni della presente legge, freschi o trasformati possono essere commercializzati dalle aziende, di cui all'art. 2, siano esse singole o associate, o dalla associazione, con l'indicazione «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE».	
	2. Per quanto attiene ai prodotti ottenuti nelle aziende in conversione biologica, l'indicazione di cui al comma 1 è integrata con la dizione «azienda in conversione».	
	Art. 10	
	Commissione regionale per l'agricoltura biologica.	
	1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da:	
	a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo	

	delegato con funzioni di presidente;	
	b) un docente della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Perugia, esperto di agricoltura biologica;	
	c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di produttori biologici riconosciute;	
	d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;	
	e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;	
	f) un rappresentante delle associazioni dei consumatori scelto dal Consiglio regionale su proposta di nominativi, forniti dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;	
	g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;	
	h) un dipendente regionale, con funzioni di segretario designato dalla Giunta regionale.	
	i) un rappresentante dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA).	
	2. La commissione si riunisce su convocazione	

	del proprio presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.	
	3. La commissione ha sede presso l'Area agricoltura e foreste della Giunta regionale.	
	4. La commissione può avvalersi di esperti, previa deliberazione della Giunta regionale.	
	5. Ai componenti della commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio.	
	Art. 11	
	Attribuzioni della commissione per l'agricoltura biologica.	
	1. La commissione regionale per l'agricoltura biologica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. In particolare, stabilisce i criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica ed esprime pareri:	
	a) sulle richieste di riconoscimento delle associazioni di produttori biologici;	
	b) sulle richieste di iscrizione, dei singoli produttori, agli elenchi di cui all'art. 2;	

	c) sui disciplinari di produzione e sui piani di conversione, presentati dalle associazioni o dai singoli produttori, sulle loro eventuali modifiche, nonché su qualsiasi loro richiesta;	
	d) sui programmi di attività delle associazioni;	
	e) sui piani di controllo di cui all'art. 8 e sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 12.	
	2. Compete alla predetta commissione la formulazione di proposte:	
	a) sui campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione attinente l'agricoltura biologica da inserire in programmi;	
	b) sulla formazione di tecnici nel campo dell'agricoltura biologica attraverso corsi specifici da attuarsi presso strutture specializzate.	
Articolo 78	Art. 12	
(Provvidenze)	Provvidenze.	
1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del	1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione e personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del	Sostituire la parola “associazioni” con la parola “organizzazioni”.

valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.	valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.	
2. Per le finalità di cui al comma 1 , le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.	2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.	
3. Le aziende biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.	3. Le aziende biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.	Sostituire le parole “Le aziende biologiche” con le parole “I produttori biologici”.
	Art. 13	
	Sanzioni.	
	1. Per la violazione alle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori:	
	a) da lire 300.000 a lire 1.000.000, per la mancata osservanza dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 3;	
	b) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9;	
	c) da lire 4.000.000 a lire 12.000.000, nel caso di	

	impiego di sostanze di sintesi non consentite dalle norme comunitarie e statali.	
	2. Per la violazione alle norme della presente legge, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle associazioni dei produttori:	
	a) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per ciascuna violazione delle disposizioni dell'art. 9;	
	b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per il mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti dall'art. 5;	
	c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per l'irregolare adempimento degli obblighi previsti dall'art. 5.	
	3. In caso di violazioni recidive da parte di singole aziende alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale ne dispone la sospensione o la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 2.	
	4. Per qualsiasi violazione alle norme della presente legge non espressamente richiamata nei precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000, in aggiunta alle sanzioni contemplate dalle leggi vigenti in materia di produzione, trasformazione, commercio, etichettatura, nonché in materia di sequestro e di confisca di prodotti agricoli e alimentari.	

	5. Per l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la destinazione dei proventi si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.	
	14	
	Norma finanziaria.	
	1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da reiscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 3852 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa denominato: «Contributi nelle spese di costituzione, organizzazione e dotazione alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute».	
	2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità sui fondi assegnati alla Regione Umbria sullo stanziamento 1992 della legge 10 luglio 1991, n. 201 e che con legge di bilancio 1995 verranno reiscritti alla competenza fondo globale del cap. 9710.	
	3. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all'Amministrazione regionale della commissione di cui all'art. 10 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.	

	4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.	
	5. Per gli anni 1996 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi sarà annualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.	
	Art. 15	
	Disposizione finale.	
	1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 27 novembre 2003, n. 20 Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) (nel testo modificato con L.R. 22/2014)	In merito a questa l.r. 20/2003, essendo stata recentemente oggetto di modifica con l.r. 22/2014, non vi sono osservazioni. Occorre tuttavia adeguare il testo del progetto di T.U. alla normativa da ultimo modificata, nei termini che seguono.
TITOLO VI		
INTERVENTI A FAVORE DELLA ZOOTECCIA E DELLA PESCA PROFESSIONALE		
CAPO I		CAPO I
INTERVENTI A FAVORE DEGLI		INTERVENTI A FAVORE DEGLI

ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI DANNI A SEGUITO DELL'INSORGENZA DELL'EPIDEMIA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE-TONGUE)		ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI DANNI CORRELATI ALL'EPIDEMIA DELLA FEBBRE CATARRALE DEI RUMINANTI (BLUE- TONGUE)
Articolo 79	Art. 1	Articolo 79
(Oggetto e finalità)	Oggetto e finalità.	Oggetto e finalità
1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e/o danni a seguito della vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti da ordinanze ministeriali.	1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.	1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.
Articolo 80	Art. 2	Articolo 80
(Interventi)	Interventi.	Interventi
1. Gli interventi disposti dal presente Capo consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori nei seguenti casi:	1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.	1. Gli interventi di cui all'articolo 79 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.
a) insorgenza malattia: indennizzi previsti:	2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:	2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:
- morte dei capi	a) la morte dei capi;	a) la morte dei capi;

- smaltimento delle carcasse	b) lo smaltimento delle carcasse.	b) lo smaltimento delle carcasse.
b) vaccinazione obbligatoria: indennizzi previsti:	3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:	3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:
- aborti	a) gli aborti;	a) gli aborti;
- morte dei capi	b) la morte dei capi;	b) la morte dei capi;
- smaltimento delle carcasse;	c) lo smaltimento della carcasse;	c) lo smaltimento della carcasse;
- mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;	d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;	d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
- deprezzamento post sblocco;	e) il deprezzamento post sblocco;	e) il deprezzamento post sblocco;
- riduzione della natalità;	f) la riduzione della natalità;	f) la riduzione della natalità;
- riduzione della produzione lattea.	g) la riduzione della produzione lattea	g) la riduzione della produzione lattea.
Articolo 81	Art. 3	Articolo 81
(Beneficiari)	Beneficiari.	Beneficiari
1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.	1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.	1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.
2. La concessione dei risarcimenti previsti dal presente Capo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio ".	2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.	2. La concessione dei risarcimenti previsti dal presente Capo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.
Articolo 82	Art. 4	Articolo 82
(Misura degli aiuti)	Misura degli aiuti.	Misura degli aiuti
1. Il risarcimento di cui all'articolo 80 è concesso	1. L'indennizzo di cui all'articolo 2 è concesso	1. L'indennizzo di cui all'articolo 80 è concesso

<p>nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II del presente Testo Unico e nei casi di:</p>	<p>secondo le seguenti modalità:</p>	<p>nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II secondo le seguenti modalità:</p>
<p>a) morte dei capi, conseguente all'insorgenza della malattia (in allevamenti sede di focolai) e/o alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale - ASL o di morte per infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 ;</p>	<p>a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);</p>	<p>a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);</p>
<p>b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;</p>	<p>b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;</p>	<p>b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;</p>
<p>c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed euro</p>	<p>c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie</p>	<p>c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie</p>

70,00 a capo per le specie ovicaprina;	bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;	bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;
d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;	d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;	d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;
e) riduzione produzione latte, conseguente alla vaccinazione, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.	e) per la riduzione della produzione latte, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.	e) per la riduzione della produzione latte, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.
2. È concesso un risarcimento diversificato nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II del presente Testo Unico e nei casi di:	2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:	2. È concesso un risarcimento diversificato nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II nei casi di:
a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;	a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;	a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;
b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA,	b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA,	b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA,

superiore al cinque per cento".	superiore al cinque per cento.	superiore al cinque per cento.
Articolo 83	Art. 5	Articolo 83
(Modalità di erogazione degli indennizzi)	Modalità di erogazione degli indennizzi.	Modalità di erogazione degli indennizzi
1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 84, comma 1, lett. c)".	1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).	1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 82 , comma 1, lett. c) ".
	Art. 6	
	Norma finanziaria.	
	1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata «Interventi in zootecnia».	
	2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata «Interventi vari relativi a contributi in conto interesse» (Cap. 7661/2400).	
	3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con	

	legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	
	4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	
	Art. 7	
	Efficacia.	
	1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.	
	La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.	
	L.R. 27 novembre 2014, n. 22 Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue))	
Articolo 84	Art. 5	Articolo 84
(Norma di prima applicazione)	(Ambito di applicazione)	Ambito di applicazione
1. In fase di prima applicazione del presente	1. L'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 1,	1. L'indennizzo di cui all'articolo 82, comma 1,

Capo l'indennizzo di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) (morte dei capi) e c (smaltimento carcasse) può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 (data di insorgenza del primo focolaio della stagione epidemica 2014, come risulta dal sistema SIMAN del portale dei Sistemi Informativi Veterinari).	lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, della l.r. 20/2003, come sostituito dalla presente legge, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera a) della medesima l.r. 20/2003, come sostituito dalla presente legge.	lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera a).
--	---	---

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 "Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura". Preadozione.	L.R. 26 novembre 2002, n. 24 Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria	Osservazioni
CAPO II		
NORME PER L'ESERCIZIO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA IN UMBRIA		
SEZIONE I	TITOLO I	
FINALITÀ	Finalità	
Articolo 85	Art. 1	
(Oggetto e finalità)	Oggetto e finalità.	
1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le	1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le	

risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.	risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.	
	2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria.	
Articolo 86	Art. 2	
(Definizioni)	Definizioni.	
1. Ai fini del presente Capo si definisce:	1. Ai fini della presente legge si definisce:	
a) apicoltura: l'attività di allevamento delle api;	a) "apicoltura" l'attività di allevamento delle api;	Sostituire le parole "l'attività di allevamento delle api" con le parole "la conduzione zootecnica delle api".
b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;	b) "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura;	
c) imprenditore apistico: l'apicoltore che esercita l'apicoltura quale attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;	c) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita l'apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;	Sostituire le parole "l'apicoltore che esercita l'apicoltura quale attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile" con le parole "chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

d) famiglia: ogni colonia d'api con regina	d) "famiglia" ogni colonia d'api con regina;	
e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;	e) "arnia" il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;	
f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;	f) "alveare" l'arnia contenente una famiglia d'api;	
g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;	g) "apiario" la postazione unitaria comprendente uno o più alveari;	
h) postazione: il sito di un apiario;		
i) nomadismo: il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettariifere diverse o per la realizzazione di programmi di entomimpollinazione.	h) "nomadismo" il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettariifere diverse;	
	i) "servizio d'impollinazione" il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.	
SEZIONE II	TITOLO III	
DISCIPLINA	Disciplina	
Articolo 87	Art. 6	
(Denuncia degli alveari)	Denuncia degli alveari.	
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 della Legge del 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) è fatto obbligo a	1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci	Riformulare il testo in modo tale che venga messo a regime quanto prevede l'articolo 6 della

chiunque detenga alveari di farne denuncia al Comune nel cui territorio sono localizzati, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio.	dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi.	l. 313/2004 ed inserire una norma transitoria per cui continua ad essere rimessa in capo ai comuni la competenza a ricevere le denunce nelle more dell'organizzazione da parte del servizio veterinario competente.
Articolo 88	Art. 7	
(Anagrafe apistica)	Anagrafe apistica.	
1. Nelle more della completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal DM 4 dicembre 2009 resta in vigore quanto disciplinato dall'articolo 7 della l.r. 24/2002.	1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.	Spostare questa disposizione fra le norme transitorie. In ogni caso si suggerisce di integrare l'articolo 254 del progetto di testo unico prevedendo, laddove viene indicata l'abrogazione della l.r. 24/2002, una norma di salvezza del citato articolo 7.
Articolo 89	Art. 13	
(Modalità di attuazione)	Norme regolamentari	
1. La Giunta regionale con proprio atto definisce le procedure e le modalità per:	1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:	Si fa presente che queste norme regolamentari di cui all'articolo 13 della l.r. 24/2002 sono state adottate con Reg. reg. 10/2003. Si tenga conto però che nel frattempo, con la l. 313/2004, sono state introdotte <u>nuove norme in materia di denuncia degli alveari, anagrafe apistica</u> (rimessa al D.M. 4 dicembre 2009 in attesa di definitiva attuazione con l'approvazione del manuale operativo di cui all'Intesa Stato – Regioni del 10 aprile 2014) e <u>distanze per gli apiari</u> . <u>Modificare sostituendo le parole “con proprio atto” con le parole “con norme regolamentari”.</u>

- la denuncia degli alveari;	a) della denuncia degli alveari;	
- la anagrafe apistica	b) dell'anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari;	
- le distanze degli apiari	d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a: 1) strade di pubblico transito; 2) confini di proprietà; 3) edifici di civile abitazione; 4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente; 5) altri apiari;	Sul punto si veda quanto nel frattempo è stato previsto dall'articolo 8 della citata legge 313/2004. <u>Provvedere al necessario adeguamento.</u>
- la vendita o lo spostamento di alveari	c) dell'autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo;	
- i criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 94.		
	e) albo degli allevatori di api regine;	
	f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.	
Articolo 90	Art. 8	
(Controlli sanitari)	Compiti delle USL.	
1. È compito dei servizi veterinari delle Aziende USL, ai sensi della legge regionale 7	1. È compito dei servizi veterinari delle USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e	Il riferimento corretto è “Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale”.

aprile 1982, n. 19 e successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiai, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.	successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiai, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.	
2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.	2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.	
3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.	3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle Facoltà di medicina veterinaria e di agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.	
4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:		
a) il recupero di sciami in ambiente urbano;		
b) le procedure per accertare i casi di		

avvelenamento di api.		
Articolo 91	Art. 9	
(Denuncia delle malattie e divieti)	Denuncia delle malattie e divieti.	
1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della ASL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.	1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del Comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.	
2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.	2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.	
3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.	3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.	
4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.	4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.	
Articolo 92	Art. 11	
(Zone di rispetto)	Zone di rispetto.	
1. La Regione, può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine	1. La Regione può costituire zone di rispetto	

<p>appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste.</p> <p>Per le zone di rispetto vengono definiti:</p>	<p>intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo regionale e intorno alla stazione di fecondazione. Essa specifica i confini delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile.</p>	
- i confini;		
- la loro validità temporale;		
- ogni altro elemento ritenuto utile.		
<p>2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.</p>	<p>2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della stazione di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo di cui all'art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.</p>	
<p>3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.</p>	<p>3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.</p>	
Articolo 93	Art. 12	
(Trattamenti antiparassitari)	Trattamenti antiparassitari.	
<p>1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle</p>	<p>1. Allo scopo di assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è</p>	

api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.	vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.	
2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.	2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore.	
SEZIONE III	TITOLO II	
INTERVENTI	Interventi	
Articolo 94	Art. 3	
(Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)	Tipologia degli interventi.	
1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:	1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari individuati all'articolo 5, con riferimento alle seguenti attività:	
a) Investimenti Immobiliari o mobiliari:		
1) acquisto arnie;	a) acquisto arnie;	
2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli	b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura,	

automezzi;	con l'esclusione degli automezzi;	
3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;	c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele;	
4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza ligustica;		
5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.		
b) Investimenti immateriali:		
1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;		
2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza ligustica;	d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica;	
3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;	e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;	
	f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere ;	
	g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;	
	h) azioni di promozione di prodotti apicoli;	

4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;		
5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori;	l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;	
6) azioni di promozione di prodotti apicoli;		
7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;	
	m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura.	
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al 50% della spesa ammissibile.		
3. La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del 90%.	2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m).	
4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.	3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1.	
	4. [Le funzioni amministrative relative alla	

	concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono attribuite alle Comunità montane].	
	5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite.	
Articolo 95	Art. 5	
(Beneficiari)	Beneficiari.	
1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 94, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal codice civile, che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma nomade nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.	1. Possono beneficiare di finanziamenti di cui articolo 3:	
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 94, comma 1, lettera b, punti 5 e 6, le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.	a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l'attività in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c);	
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 94, comma 1, lettera b, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 gli istituti di ricerca e sperimentazione e il Parco tecnologico agroalimentare.	b) società cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);	
	c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente alle attività indicate	

	all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l);	
	d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere l), m).	
SEZIONE IV		
VIGILANZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 96	Art. 14	
(Vigilanza)	Vigilanza.	
1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alle competenti strutture della Giunta regionale, dei Comuni, dei servizi veterinari delle Aziende USL, del Corpo forestale e dell'ARPA.	1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata alle competenti strutture della Regione, dei comuni, delle Comunità montane, dei servizi veterinari delle USL, del Corpo forestale e dell'ARPA.	Eliminare le parole “del Corpo forestale”.
Articolo 97	Art. 15	
(Sanzioni amministrative)	Sanzioni amministrative.	
1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:	1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:	
a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 87;	a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 6;	

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 91;	b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 9;	
c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme previste dall'articolo 88;	c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b);	L'articolo 88 riguarda l'anagrafe apistica. Il riferimento corretto è all'articolo 89 (norme regolamentari) - CORREGGERE
d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme previste dall'articolo 89 quinto trattino;	d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c);	L'articolo 89, quinto trattino, riguarda la determinazione regolamentare dei criteri per la concessione degli aiuti, non sembra quindi conferente. Si tratta probabilmente del "quarto" trattino (spostamento e vendita delle arnie) - CORREGGERE
e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 92;	e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 11, comma 2;	
f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 93.	f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12, comma 1.	
2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.	2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.	
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche.	3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche.	
Articolo 98	Art. 16	Queste norme di abrogazione sono già previste nelle norme finali del progetto di testo unico, tranne quella riguardante il regolamento.
(Abrogazioni)	Abrogazioni.	

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti:		
a) legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 recante “Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria;	1. È abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6.	
b) Regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 7 “Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24”.	2. È abrogata la lettera dd) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.	
Articolo 99	Art. 17	
(Norme finali e transitorie)	Norme finali e transitorie.	
	1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il piano di cui all'articolo 4, comma 1, viene adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.	
	2. Le norme regolamentari di cui all'articolo 13 sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Capo sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia.	3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia.	Da spostare nelle norme transitorie del progetto di testo unico.
	Art. 4	
	Programmazione.	
	1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, adotta il piano	

	triennale per l'apicoltura, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.	
	2. Il piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo per l'attuazione della presente legge.	
	3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, adotta programmi annuali per l'attuazione del piano triennale per l'apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.	
	Art. 10	
	Albo allevatori api regine.	
	1. È istituito, presso la competente direzione regionale, l'Albo regionale degli allevatori di api regine di razza apis mellifera ligustica Spin. per la salvaguardia delle biodiversità in ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato.	
	TITOLO IV	
	Disposizioni transitorie e finali	
	Art. 18	

	Norma finanziaria.	
	1. Per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l'apicoltura, nella unità previsionale di base 07.2.009 del bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" che risulterà disponibile alla data dell'entrata in vigore della presente legge.	
	2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	
	3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.	
	2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.	

Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione	L.R. 22 ottobre 2008, n. 15 Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia	Osservazioni
--	---	---------------------

	degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.	
CAPO III		
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL'ACQUACOLTURA		<p>La Commissione ha preso atto delle difficoltà rappresentate dalla Giunta regionale relativamente alla possibilità di procedere in tempi rapidi a scorporare correttamente dalla L.R. 15/2008 la disciplina della pesca professionale e dell'acquacoltura per inserirla nel presente Testo unico, senza vulnerare la normativa concernente la pesca sportiva.</p> <p>La Commissione ha preso altresì atto dell'impegno della Giunta regionale di espungere dal presente Testo unico le disposizioni contenute nel Capo III (Norme per l'esercizio della pesca professionale e dell'acquacoltura), per poi procedere ad una modifica organica e sistematica delle due tipologie di pesca (professionale e sportiva) attraverso l'approvazione di due distinte leggi regionali.</p> <p>In ogni caso, per evidenziare le criticità rilevate nel citato Capo III, di seguito si riportano le osservazioni prodotte in Commissione dagli uffici dell'Assemblea legislativa.</p>
SEZIONE I	TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	Disposizioni generali	

Articolo 100	Art. 1	
(Oggetto e finalità)	Oggetto e finalità.	
<p>1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.</p>	<p>1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.</p>	
<p>2. Il presente Capo, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per l'esercizio della pesca professionale e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:</p>	<p>2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 100 del progetto di Testo unico pre-adottato appare di tenore diverso rispetto a quello della corrispondente disposizione della l.r. 15/2008 (essendo riprodotta solo una parte del contenuto dell'art. 1, comma 2, della l.r. 15/200).</p> <p>Al proposito, si sottolinea che l'art. 254 (Abrogazioni) del progetto di Testo unico in esame prevede l'abrogazione dell'intero articolo 1 della l.r. 15/2008, il quale non riguarda solo la pesca professionale e l'acquacoltura, ma anche altri argomenti (come la salvaguardia degli ecosistemi acquatici o l'esercizio della pesca sportiva). Il combinato disposto degli artt. 100 e 254 (quest'ultimo, per la parte nella quale abroga alcuni articoli della l.r. 15/2008), concreta un'innovazione di carattere sostanziale che non sembra poter essere ricondotta ai criteri e principi indicati nella l.r. 8/2011.</p> <p>Peraltro, la relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non contiene indicazioni al riguardo.</p>
<p>a) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca</p>	<p>a) il ripristino, la conservazione e la</p>	

professionale e dell'acquacoltura;	valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;	
b) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;	e) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;	
c) la valorizzazione dei prodotti ittici;	f) la valorizzazione dei prodotti ittici;	
d) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;	g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;	
e) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.	i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.	
	b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica pr esente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;	
	c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;	
	d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;	
	h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;	
3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.	3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.	
4. Sono soggette alla disciplina del presente Capo le acque principali che per la loro portata e	4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di	Oltre a quanto rilevato, più in generale, con riferimento all'intero art. 100, riguardo al

vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.	quelle piovine raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.	comma 4 di detto articolo in particolare, si evidenzia che in esso si parla di “acque principali” e non di acque superficiali, come invece nella corrispondente disposizione della l.r. 15/2008 (peraltro relativa all'ambito di applicazione dell'intera l.r. 15/2008). Sembrerebbe trattarsi di una modifica di carattere sostanziale. La relazione al progetto di Testo unico pre-adottato non contiene motivazioni al riguardo.
Articolo 101	Art. 2	
(Definizioni)	Definizioni.	
1. Ai fini del presente Capo e delle norme attuative, valgono le seguenti definizioni:	1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:	L'art. 2 della l.r. 15/2008 parla di 'regolamenti attuativi' e non di 'norme attuative', come fa, invece, il progetto di Testo unico pre-adottato. Si segnala anche il fatto che nell'atto in esame non viene riprodotta né la definizione di 'pesca sportiva' né quella di 'laghetti di pesca' contenute nell'art. 2 della l.r. 15/2008. L'art. 254 prevede l'abrogazione anche dell'art. 2 della l.r. 15/2008; quindi, le definizioni non riprodotte verrebbero eliminate. Inoltre, si evidenzia che, rispetto all'art. 2 della l.r. 15/2008, viene introdotta la definizione di 'pescatore professionale' e che, invece, non è riprodotto il contenuto del comma 2 di detto art. 2 (“L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.”). La relazione di accompagnamento al progetto di

		<p>Testo unico pre-adottato non contiene motivazioni al riguardo.</p> <p>In ogni caso, sembrerebbe necessario un maggior raccordo con il contenuto del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), adeguando la normativa regionale.</p>
<p>a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;</p>	<p>a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;</p>	<p>Si riporta, di seguito, il contenuto dell'art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4:</p> <p>Art. 2 Pesca professionale</p> <p>1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.</p> <p>2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:</p> <p>a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pescaturismo»;</p> <p>b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche,</p>

culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della

		<p>legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.</p>
b) pescatore professionale: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale a fini economici;		
	b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;	
c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;	c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;	<p>Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4</p> <p>Art. 3 Acquacoltura</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.</p> <p>2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:</p>

		<p>a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;</p> <p>b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;</p> <p>c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.</p> <p>3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisori</p>
--	--	---

		per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
d) operatore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;	d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;	<p>Si segnala che nella disposizione della lettera d), a fianco, è utilizzata l'espressione 'operatore ittico', anziché quella di imprenditore ittico contenuta nell'art. 2 della l.r. 15/2008.</p> <p>Nella relazione di accompagnamento non è data alcuna indicazione o motivazione al riguardo.</p> <p>In ogni caso, si ricorda che il D.Lgs. 4/2012, prevede e disciplina la figura dell'imprenditore ittico ed anche quella del giovane imprenditore ittico (rispettivamente all'art. 4 ed all'art.5, articoli dei quali, di seguito, si riporta il contenuto).</p> <p>Art. 4 Imprenditore ittico</p> <p>1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.</p> <p>2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che</p>

esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.

4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5 Giovane imprenditore ittico

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle

		<p>associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».</p> <p>4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».</p>
e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati con la licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;	e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;	
f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;	f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;	
	g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;	
g) novellame: esemplari allo stadio giovanile	h) novellame: esemplari allo stadio giovanile	

delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;	delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;	
h) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;	i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;	
i) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.	l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.	
	2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.	
Articolo 102	Art. 3	
(Funzioni della Regione)	Funzioni della Regione.	
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dal presente Capo.	1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.	L'articolo 102 non riproduce interamente il contenuto dell'art. 3 della l.r. 15/2008. In particolare, non è riprodotto il contenuto delle lettere b) ed e) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 15/2008. Si fa presente che l'intero art. 3 della l.r. 15/2008 verrebbe abrogato in base a quanto previsto nell'art. 254 del progetto di Testo unico in esame. Pertanto, la modifica normativa sembra essere di carattere sostanziale; la relazione non contiene motivazioni al riguardo. Inoltre, si osserva che i rinvii normativi interni non sembrano corretti.

2. Sono altresì di competenza della Regione:	2. Sono altresì di competenza della Regione:	
a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali;	a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali;	
b) le nomine relative ai componenti della Commissione di cui all'articolo 108;	c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo 7;	Verificare il riferimento normativo.
	b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite;	
c) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;	d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;	
d) l'elaborazione e l'approvazione degli atti di cui all'articolo 109;	e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;	Verificare il riferimento normativo.
	f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 8;	
e) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;	g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;	
f) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;	h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;	
g) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.	i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.	
Articolo 103	Art. 4	

(Funzioni delle Province)	Funzioni delle Province.	
1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui al presente Capo, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.	L'articolo 103, a fianco, appare di tenore diverso rispetto all'art. 4 (Funzioni delle Province) della l.r. 15/2008. In particolare, non sono riprodotte le lettere a), b), f), g), l), n), o), p) q) ed r) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 15/2008. Inoltre, non sono considerati i tesserini di pesca sportiva, cui fa riferimento la lettera d) del comma 2 della l.r. 15/2008. Si fa presente che l'art. 254 prevede l'abrogazione dell'intero art. 4 della l.r. 15/2008. La modifica appare, dunque, di ordine sostanziale ed incide anche in materia diversa da quella che confluirebbe nel testo unico <i>de quo</i> . La relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico pre-adottato non contiene indicazioni al riguardo.
2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:	2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:	
	a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;	
	b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'articolo 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;	
a) disciplinano il rilascio della licenza di pesca	c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca	

professionale;	professionale;	
b) rilasciano le licenze di pesca professionale;	d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;	
c) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;	e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;	
	f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;	
	g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;	
d) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;	h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;	
e) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'articolo 109, comma 7;	i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'articolo 28, comma 7;	
	l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;	
s) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli operatori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (Azienda USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione.	m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;	Controllare la successione delle lettere nell'articolo del progetto di Testo unico in esame.
	n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;	
	o) disciplinano le modalità per la pesca a	

	pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37;	
	p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'articolo 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 14;	
	q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18;	
	r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.	
Articolo 104	Art. 5	
(Funzioni dei Comuni)	Funzioni dei Comuni.	
1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività itticulturistica.	1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività itticulturistica.	
2. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività itticulturistica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla Provincia competente.	2. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività itticulturistica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla Provincia competente.	

Articolo 105	Art. 6	
(Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)	Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.	<p>Il contenuto dell'articolo 105, a fianco, appare di tenore diverso rispetto alle corrispondenti norme contenute nell'art. 6 della l.r. 15/2008. In particolare, si fa presente che non sono riprodotte le lettere a) e b) dell'art. 6 della l.r. 15/2008, riguardanti la funzione, in capo alle USL, di verifica dell'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento e dell'idoneità sanitaria del pesce da immettere (anche) nei laghetti di pesca sportiva (oltre che negli impianti di acquacoltura).</p> <p>La modifica sembra di ordine sostanziale, perché l'art. 254 del progetto di Testo Unico pre-adottato prevede l'abrogazione dell'intero art. 6 della l.r. 15/2008. La relazione non contiene motivazioni al riguardo.</p>
1. L’Azienda USL competente per territorio verifica l’idoneità sanitaria del pesce da immettere negli impianti di acquacoltura.	<p>1. L'USL competente per territorio verifica:</p> <p>a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;</p> <p>b) l'idoneità sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.</p>	
2. L’Azienda USL competente per territorio esercita i controlli sull’attività di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle unità d’impresa da essa registrate e riconosciute.	2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attività di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle unità d'impresa da essa registrate e riconosciute.	

3. I Servizi veterinari della Azienda USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla Provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.	3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla Provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.	
4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:	4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:	
a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;	a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;	
b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).	b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).	
5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).	5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).	
Articolo 106	Art. 7	
(Commissione consultiva)	Commissioni consultive.	L'art. 106, a fianco, appare di tenore diverso rispetto all'art. 7 (Commissioni consultive) della l.r. 15/2008, che, in particolare, prende in considerazione anche la commissione consultiva per la pesca sportiva. Occorre evidenziare che l'art. 254 del progetto di Testo Unico pre-adottato prevede l'abrogazione dell'intero art. 7 della l.r. 15/2008; quindi, anche delle parti che riguardano la Commissione

		consultiva per la pesca sportiva o riguardano 'anche' questa Commissione. Si tratta, pertanto, di una modifica di carattere sostanziale che non appare riconducibile ai criteri e principi indicati nella l.r. 8/2011. La relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame, peraltro, non contiene indicazioni al riguardo.
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, così composta:	1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, così composta:	
a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;	a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;	
b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;	b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;	
c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;	c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;	
d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;	d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;	
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;	e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;	

f) un rappresentante designato dall'ARPA;	f) un rappresentante designato dall'ARPA;	
g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli Studi di Perugia;	g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli Studi di Perugia;	
h) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale.	h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale.	
	2. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta:	
	a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;	
	b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;	
	c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;	
	d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1);	
	e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente	

	rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;	
	f) un rappresentante designato dall'ARPA;	
	g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Università degli Studi di Perugia.	
2. La Commissione svolge funzioni consultive e può avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dal presente Capo.	3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.	
3. La Commissione è nominata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.	4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.	
4. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.	5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento.	
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.		
	6. Uno stesso rappresentante può far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.	
6. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.	7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.	

SEZIONE II	TITOLO II	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE	Programmazione e gestione	
Articolo 107	Art. 8	
(Programmazione regionale)	Programmazione regionale	
	1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'articolo 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.	L'art. 107, a fianco, risulta di tenore diverso rispetto alle corrispondenti norme contenute nell'art. 8 della l.r. 15/2008. Ciò sembrerebbe concretare una modifica di carattere sostanziale. La relazione non contiene motivazioni al riguardo. Controllare i riferimenti normativi.
	2. I piani di cui al comma 1:	
	a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;	
	b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;	
	c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;	
	d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.	

	3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:	
	a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;	
	b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatiche;	
	c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;	
	d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;	
	e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;	
	f) individua i principi di gestione delle zone	

	ittiche di cui all'articolo 12;	
	g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;	
	h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'articolo 43;	
	i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all'articolo 9;	
	l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.	
1. Per il settore della pesca professionale acquacoltura, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 108, comma 1:	5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno:	
a) approva il programma annuale per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene:		
- la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione del programma, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;	a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;	Inserire i numeri anziché i trattini.
- la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 111 e 114.	b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40.	
b) definisce i criteri per la disciplina degli impianti per l'acquacoltura e gli obblighi degli operatori ittici di cui all'articolo 113, comma 9.	4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti	

	degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 39, comma 9.	
		<p>Si segnala che, nel progetto di Testo unico pre-adottato, non è riportato il contenuto degli artt. da 9 a 12 della l.r 15/2008.</p> <p>L'art. 254 del progetto di Testo unico in esame non prevede l'abrogazione degli artt. 9, 10 e 11, che rimarrebbero in vita nella l.r. 15/2008; invece, prevede l'abrogazione dell'art. 12 (Zone ittiche).</p> <p>Innanzitutto, si sottolinea che la mancata riproposizione delle disposizioni sulle zone ittiche appare concretare una modifica normativa di carattere sostanziale e che la relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico pre-adottato non contiene motivazioni al riguardo.</p> <p>Riguardo all'art. 9 della l.r. 15/2008 - che rimarrebbe in vita nella l.r. 15/2008 - occorre mettere in evidenza che l'attuale art. 51 (Norme finanziarie) della l.r. 15/2008, al comma 3, si occupa del finanziamento anche degli interventi di cui all'art. 9, comma 2.</p> <p>Va detto che l'art. 51 è sostanzialmente la norma finanziaria di tutti gli interventi previsti dalla l. r. 15/2008 (salvo quanto previsto dall'art. 30, commi 2 e 3, della medesima legge regionale); quindi, anche degli interventi relativi alla pesca sportiva. A questo punto, è bene far presente che l'art. 254 del progetto di Testo unico in esame prevede l'abrogazione anche del citato art. 51</p>

		della l.r. 15/2008. Ciò, da un lato, sembra concretare una modifica normativa di carattere sostanziale (riguardo alla quale non si trovano indicazioni nella relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico pre-adoptato), dall'altro, sembra generare una significativa lacuna normativa sul piano dell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi considerati dal suddetto art. 9, comma 2.
Articolo 108	Art. 13	
(Classificazione delle acque)	Classificazione delle acque.	
1. Ai fini del presente Capo le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.	1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.	L'art. 108, a fianco, appare di tenore parzialmente diverso rispetto alle corrispondenti norme contenute nell'art. 13 della l.r. 15/2008. In particolare, non sono riprodotte le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 13. La modifica appare di carattere sostanziale; la relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non contiene motivazioni al riguardo.
2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.	2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.	
3. Le restanti acque sono classificate secondarie.	3. Le restanti acque sono classificate secondarie.	
	4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.	

	5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.	
	6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.	
4. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 109, comma 5.	7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 38.	Si osserva che il comma 4 dell'articolo 108 appare di tenore diverso rispetto al comma 7 dell'art. 13 della l.r. 15/2008. La relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non contiene indicazioni al riguardo. Il comma 7 dell'art. 13 della l.r. 15/2008 parla di "indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva". Inoltre, nonostante dai primi tre commi dell'art. 13 della l.r. 15/2008 si ricavi che la distinzione tra acque principali e secondarie vale anche ai fini della pesca professionale, tuttavia, si fa presente che il comma 7 dell'art. 13 della l.r. 15/2008 rinvia al regolamento di pesca di cui all'art. 38 (vale a dire, al regolamento di pesca sportiva) anche per quanto riguarda l'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie. Pertanto, si fa notare che il comma 7 dell'art. 13 della l.r. 15/2008 in questione sembrerebbe riguardare più la pesca sportiva che quella professionale.
		Si evidenzia che nel progetto di Testo unico pre-adottato non sono riportate le disposizioni

contenute negli artt. 14-27 della l.r. 15/2008.

Al riguardo, si mette in evidenza che nella relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non è chiarito il rapporto tra il Testo unico e queste disposizioni, che ne rimarrebbero fuori.

Allo scopo di ricordare di che cosa trattano detti articoli della l.r. 15/2008, si ritiene utile riportare, di seguito, l'indicazione contenuta nella relativa rubrica: art. 14 (Associazioni piscatorie e di protezione ambientale); art. 15 (Zone di frega); art. 16 (Zone di protezione); art. 17 (Zone di tutela temporanea); art. 18 (Zone a regolamento specifico); art. 19 (Tabellazione); art. 20 (Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico); art. 21 (Ripopolamento); art. 22 (Secca dei corpi idrici); art. 23 (Interventi in ambito fluviale e lacuale); art. 24 (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua); art. 25 (Scarichi di acque di lavaggio degli inerti); art. 26 (Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici); art. 27 (Sport fluviali).

Con particolare riferimento all'art. 14 (Associazioni piscatorie e di protezione ambientale), si torna ad evidenziare che l'art. 254 del progetto di Testo unico in esame prevede l'abrogazione, tra l'altro, anche dell'art. 51 della l.r. 15/2008. E' importante tener presente che l'art. 51, comma 3, della l.r. 15/2008 contiene disposizioni relative al

		finanziamento anche degli interventi di cui all'art. 14 della medesima l.r. 15/2008.
SEZIONE III	TITOLO IV	
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE	Disciplina della pesca professionale	
Articolo 109	Art. 28	
(Attività di pesca professionale)	Attività di pesca professionale.	
1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.	1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.	
2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.	2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.	Sembrerebbe necessario un maggior coordinamento con il D.Lgs. 4/2012 (art. 4).
3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.	3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.	
4. L'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.	4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.	
5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.	5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.	
6. Il regolamento prevede in particolare:	6. Il regolamento prevede in particolare:	La disposizione contenuta nel comma 6 dell'art.

		109, a fianco, è analoga alla corrispondente norma contenuta nell'art. 28 della l.r. 15/2008; tuttavia, si suggerisce di specificare, al comma 6, che il regolamento di cui si tratta è quello di cui al comma 5.
a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;	a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;	
b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;	b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;	
c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.	c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.	
7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato, mediante concessioni, a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.	7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.	
8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.	8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.	
Articolo 110	Art. 29	
(Pescaturismo e ittiturismo)	Pescaturismo e ittiturismo.	
1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale,	1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale,	Ancorché il contenuto della disposizione dell'art. 110 del progetto di Testo unico pre-adottato

<p>purché non prevalenti rispetto a questa.</p>	<p>purché non prevalenti rispetto a questa.</p>	<p>riproduca la corrispondente disposizione della l.r. 15/2008; tuttavia, si evidenzia che sembrerebbe necessario un adeguamento della normativa regionale a quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 4/2012, articolo del quale, di seguito, si riporta il contenuto.</p> <p>Art. 2 Pesca professionale</p> <p>1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.</p> <p>2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:</p> <p>a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pescaturismo»;</p> <p>b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di</p>
---	---	--

struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima

		dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.
2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 106, comma 1.	2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1.	Il riferimento interno non sembra corretto.
Articolo 111	Art. 30	
(Interventi per la pesca professionale)	Interventi per la pesca professionale.	
1. Ai sensi del presente Capo possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 112 per le seguenti tipologie:	1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 31 per le seguenti tipologie:	<p>L'articolo 111 appare di tenore diverso rispetto all'art. 30 della l.r. 15/2008.</p> <p>In particolare, non sono riprodotti il numero 9-bis della lettera b) del comma 1 dell'art. 30 e nemmeno i commi 2 e 3 del medesimo articolo. Ciò appare concretare una modifica normativa di carattere sostanziale.</p> <p>Inoltre, il comma 5 dell'art. 111 sembra di portata diversa rispetto alla corrispondente norma della l.r. 15/2008, contenuta nel comma 7 dell'art. 30 (che rinvia a norme regolamentari e non ad generico atto della Giunta regionale).</p> <p>Nella relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non sono date motivazioni al riguardo.</p> <p>Infine, si evidenzia la necessità di verificare il rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di aiuti alle imprese .</p>

a) interventi di investimento:	a) interventi di investimento:	
1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;	1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;	
2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;	2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;	
3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;	3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;	
4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;	4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;	
5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;	5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;	
6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;	6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;	
7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;	7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;	

b) interventi di natura corrente:	b) interventi di natura corrente:	
1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;	1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;	
2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;	2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;	
3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;	3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;	
4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;	4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;	
5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente;	5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente;	
6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;	6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;	
7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;	7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;	
8) premio unico per l'attività di pesca professionale;	8) premio unico per l'attività di pesca professionale;	
9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco.	9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco;	
	9-bis) costituzione di organismi associativi tra	

	cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività.	
	2. Gli interventi a favore degli operatori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.	
	3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.	
2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).	4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).	

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).	5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).	
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli operatori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della regione.	6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli operatori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della regione.	
5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.	7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.	
Articolo 112	Art. 31	
(Beneficiari)	Beneficiari.	L'art. 112 appare di tenore parzialmente diverso rispetto a quello dell'art. 31 della l.r. 15/2008. Si segnala, in specie, che non sono riprodotte le lettere f-bis) e f-ter) del comma 1; ciò sembra determinare una modifica della platea dei potenziali beneficiari degli aiuti in questione. La modifica, pertanto appare di carattere sostanziale. Nella relazione non è scritto nulla al riguardo.
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 111:	1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 30:	
a) i pescatori professionali e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 111, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6;	a) i pescatori professionali e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6 (13);	

b) i pescatori professionali, limitatamente alle attività indicate all'articolo 111, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numeri 1, 3, 4 e 9;	b) i pescatori professionali, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numeri 1, 3, 4 e 9 (14);	
c) le Province, limitatamente alle attività indicate all'articolo 111, comma 1, lettera a), numeri 5 e 6;	c) le Province, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 5 e 6;	
d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'articolo 111, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 7;	d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 7;	
e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 111, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7;	e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7;	
g) i pescatori professionali singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'articolo 111, comma 1, lettera b), numero 8.	f) i pescatori professionali singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8;	
	f-bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8;	
	f-ter) gli organismi associativi tra cooperative di pescatori limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b, numero 9-bis).	
		Si segnala che non sono inserite nel progetto di

		Testo unico pre-adottato le disposizioni contenute agli artt. 32-38 della l.r. 15/2008, che concernono la disciplina della pesca sportiva e che rimarrebbero nella l.r. 15/2008.
SEZIONE IV	TITOLO VI	
DISCIPLINA DELL'ACQUACOLTURA	Disciplina dell'acquacoltura	
Articolo 113	Art. 39	
(Impianti di acquacoltura)	Impianti di acquacoltura.	
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da operatori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.	1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.	
2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.	2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.	
3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.	3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativi previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.	

<p>4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.</p>	<p>4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.</p>	
<p>5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nella programmazione regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 107.</p>	<p>5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.</p>	
<p>6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.</p>	<p>6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.</p>	
<p>7. Nelle acque lacustri la Provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.</p>	<p>7. Nelle acque lacustri la Provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.</p>	
<p>8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle</p>	<p>8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in</p>	

caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.	ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.	
9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli operatori ittici sono disciplinati dalla Provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nella programmazione regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 107.	9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla Provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.	
10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.	10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.	
11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.	11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.	
12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.	12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.	
13. Le Province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.	13. Le Province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.	
Articolo 114	Art. 40	
(Concessione finanziamenti per	Interventi per l'acquacoltura.	

l'acquacoltura)		
1. Ai sensi del presente Capo possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 115 per le seguenti tipologie:	1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 41 per le seguenti tipologie:	Appare necessaria una verifica circa il rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di aiuti alle imprese.
a) interventi di investimento:	a) interventi di investimento:	
1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;	1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;	
2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;	2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;	
3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;	3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;	
b) interventi di natura corrente:	b) interventi di natura corrente:	
1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;	1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;	
2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;	2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;	
3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;	3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;	

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.	4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.	
2. Gli interventi a favore degli operatori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.	2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.	
3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).	3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).	
4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).	4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).	
5. Al fine di uno snellimento procedurale le modalità e i criteri per la concessione dei contributi vengono approvati con atto di giunta anziché con norme regolamentari.	5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.	La disposizione di cui al comma 5, a fianco, appare di tenore diverso rispetto a quella del comma 5 dell'art. 40 della l.r. 15/2008. L'art. 40 rinvia a norme regolamentari e non ad un generico atto di Giunta. Ciò modifica il tipo di fonte attuativa cui si fa rinvio. Si tratta, pertanto, di una modifica di carattere sostanziale.
Articolo 115	Art. 41	

(Beneficiari)	Beneficiari.	
1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 15 della l.r. 15/2008 sono:	1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 40 sono:	Il riferimento all'articolo 15 della l.r. 15/2008 non appare corretto: l'art. 15 riguarda le zone di frega. Verificare se il riferimento corretto sia da fare all'art.114.
a) gli operatori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'articolo 114, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;	a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;	Operatori ittici: la modifica del tenore letterale della corrispondente norma contenuta nella l.r. 15/2008 non è motivata nella relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame.
b) le associazioni o organizzazioni di operatori del settore che esercitano l'attività di acquacoltura a livello regionale, limitatamente all'articolo 116, comma 1, lettera b), numeri 2 e 4;	b) le associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 40, comma 1, lettera b), numeri 2 e 4;	Il riferimento interno all'art. 116 non sembra corretto. Verificare se il riferimento corretto sia da fare all'art. 114.
c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 114, comma 1, lettera b), numero 1.	c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera b), numero 1.	
SEZIONE V	TITOLO VII	
VIGILANZA E SANZIONI	Vigilanza e sanzioni	
Articolo 116	Art. 42	
(Vigilanza e controllo)	Vigilanza e controllo.	
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Capo e l'accertamento delle relative infrazioni competono:	1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni	L'art. 116 del progetto di Testo unico pre-adottato appare introdurre una modifica sostanziale rispetto alla normativa vigente. La

	competono:	relazione non motiva sul punto. Si fa presente che l'art. 42 della l.r. 15/2008 parla di funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni dell'intera legge regionale 15/2008. L'art. 254 del progetto di Testo unico pre-adottato prevede l'abrogazione anche di questo art. 42; pertanto, verrebbe meno la vigilanza e il controllo per le disposizioni della l.r. 15/2008 che rimangono fuori dal Testo unico. Sembra necessaria una verifica.
a) alle Province;	a) alle Province;	
b) a tutti i corpi di polizia locale;	b) a tutti i corpi di polizia locale;	
	c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.	
	2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.	
	3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva,	

	l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all'articolo 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.	
2. Gli operatori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.	4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.	
Articolo 117	Art. 44	
(Controlli sanitari)	Controlli sanitari.	
1. I servizi veterinari della Azienda USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).	1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).	

2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della Azienda USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.	2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.	
Articolo 118	Art. 45	
(Divieti)	Divieti.	L'art. 118 appare di tenore diverso rispetto all'art. 45 della l.r. 15/2008. La relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico pre-adottato non motiva al riguardo. Sembrirebbe necessario, comunque, un maggior coordinamento con il D.Lgs. 4/2012.
1. Sono vietati:	1. Sono vietati:	
a) la pesca con le mani;	a) la pesca con le mani;	
	b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;	
	c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38;	

b) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 109; la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;	d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B;	
	e) la pesca subacquea;	
	f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;	
c) la pesca a strascico con l'uso delle reti;	g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;	
d) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;	h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;	
	i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;	
e) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;	j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;	
	l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;	
	m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;	

f) la pesca con reti o altri mezzi, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali;	n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;	
	o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;	
g) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;	p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;	
	q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;	
	r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;	
h) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;	s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;	

i) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.	t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.	
2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.	2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.	
Articolo 119	Art. 46	
(Sanzioni amministrative)	Sanzioni amministrative.	
1. La violazione delle prescrizioni recate dal presente Capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:	1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:	L'art. 46 della l.r. 15/2008 contiene le sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni della l.r. 15/2008 in genere. Occorre evidenziare che l'art. 254 del progetto di Testo unico in esame dispone l'abrogazione anche dell'art. 46 della l.r. 15/2008. Pertanto, verrebbero a trovarsi prive di sanzione le norme della l.r. 15/2008 che non sono confluite nel progetto di Testo unico pre-adottato in esame. Inoltre, con riferimento alle sanzioni amministrative, sembrerebbe necessario un maggior raccordo con il D.Lgs. 4/2012.
a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 109;	a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;	
b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro	b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici	

quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;	giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;	
c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;	c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;	
d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;	d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;	
	e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;	
e) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 113;	f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;	
f) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 113;	g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;	
	h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la	

	presenta agli organi competenti entro dieci giorni;	
	i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;	
	l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);	
	m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;	
	n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;	
	o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;	
	p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;	
	q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per	

	la pesca sportiva;	
	r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;	
	s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;	
	t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;	
	u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d) ;	
	v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;	
	w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;	
	x) [] ;	
	z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;	
	aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi	

	cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;	
	bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;	
	cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);	
	dd) [];	
	ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;	
g) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.	ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.	
2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.	2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.	
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche	3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche	

infestanti.	infestanti.	
Articolo 120	Art. 47	
(Sanzioni amministrative accessorie)	Sanzioni amministrative accessorie.	
1. Per le violazioni delle prescrizioni del presente Capo si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 119, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:	1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:	Anche in tema di sanzioni amministrative accessorie sembra necessario un maggior raccordo con il D.Lgs. 4/2012.
a) il sequestro e la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 118. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico;	a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;	Viene aggiunto il termine "sequestro." Nella relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico non è indicata la relativa motivazione.
b) il sequestro e la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e c). Il sequestro non si applica in caso di dimenticanza della licenza di pesca;	b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), h) , e l) ;	La disposizione dell'art. 120, a fianco, non riproduce interamente la corrispondente disposizione della l.r. 15/2008: non sono riportati i riferimenti alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere h) ed l), relativi entrambi alla pesca sportiva. Si fa notare che l'art. 254 del progetto di Testo unico in esame prevede l'abrogazione dell'intero art. 47; pertanto, la modifica appare di carattere sostanziale. Inoltre, rispetto al testo della norma 'di provenienza' è aggiunto il termine "sequestro".
c) l'obbligo di ripristino a carico del	c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore,	

trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 119, comma 1, lettere e) e f);	entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) e g);	
d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 12 e 15 della l.r. 15/2008 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 119, comma 1, lettere c) e f).	d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e g).	I riferimenti non sono corretti. (L'art. 12 è rubricato "Zone ittiche"; l'art. 15 è rubricato "Zone di frega"). Verificare se i riferimenti corretti siano da fare agli artt. 111 e 114.
Articolo 121	Art. 48	
(Proventi delle tasse regionali)	Proventi delle tasse regionali.	
1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca professionale concorrono al finanziamento del presente Capo.	1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale concorrono al finanziamento della presente legge.	L'art. 121 non riporta le parole "della pesca sportiva". Si fa presente che l'art. 254 prevede l'abrogazione dell'art. 48 della l.r. 15/2008. La disposizione, pertanto, appare essere una modifica sostanziale.
Articolo 122	Art. 49	
(Richiesta di risarcimento del danno)	Richiesta di risarcimento del danno.	La disposizione contenuta nell'art. 49 della l.r. 15/2008 non sembrerebbe limitata solo alla pesca professionale ed all'acquacoltura. L'inserimento di tali disposizioni nel testo unico, nel contesto delle norme sull'acquacoltura e sulla pesca professionale, sembrerebbe poter ridurre la portata (e realizzare una modifica normativa sostanziale, atteso che l'art. 254 del progetto di Testo unico in esame prevede l'abrogazione di detto art. 49). La relazione di accompagnamento al progetto di Testo unico in esame non dice nulla al riguardo.

1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con interventi sugli ecosistemi acquatici difforni da quanto autorizzato richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.	1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difforni da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 , richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.	In subordine rispetto a quanto osservato con riferimento all'intero articolo in questione, si osserva che il tenore della disposizione del comma 1 dell'art. 122, a fianco, appare diverso dalla norma di provenienza' e che sembrerebbe opportuno verificare e chiarire che cosa si intende con il termine "autorizzato" .
2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.	2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.	
		Si rimarca il fatto che nel progetto di Testo unico in esame non è stato riprodotto l'art. 51 (Norme finanziarie) della l.r. 15/2008 e che, in base all'art.254 di detto progetto, tale articolo verrebbe abrogato, pur riguardando anche interventi relativi alla parte della l.r. 15/2008 che rimarrebbe fuori del Testo unico. Sembra necessaria una verifica.
SEZIONE VI		
NORME FINALI E TRANSITORIE		
Articolo 123	Art. 52	
(Norme finali e transitorie)	Norme finali e transitorie.	
1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 109, comma 5 si applica il regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n.15),	1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 50 si applicano il Reg. 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), il Reg. 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca	Si fa notare che non è indicato un termine per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 109, comma 5, e che il regolamento indicato dalla disposizione di cui all'art. 123 a fianco, per il periodo transitorio, riguarda anche la pesca sportiva.

e 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").	professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ") e il Reg. 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").	Tanto premesso, si rileva che l'espressione utilizzata nel comma 1 dell'art. 123, " <i>Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 109, comma 5, si applica...</i> " potrebbe far sorgere dubbi sull'applicabilità del reg.reg. 2/2011, alla pesca sportiva, dopo l'adozione delle norme regolamentari in materia di pesca professionale di cui all'art. 109, comma 5. Sembrirebbe necessario chiarire.
	2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della Provincia.	
2. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente Capo sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.	3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.	
	4. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2009.	
3. Le licenze di pesca professionale sono soggette esclusivamente alle tasse previste dal presente Capo.	5. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.	
	6. Il dirigente del Servizio regionale competente,	

	con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
	7. La concessione degli aiuti previsti agli articoli 30 e 40 decorre dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 30, comma 7 e all'articolo 40, comma 5.	
Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione	L.R. 28 febbraio 1994 n. 6 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.	Osservazioni
TITOLO VII		
FUNGHI E TARTUFI		
CAPO I		
RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI		
Art. 124	Art. 1	
(Disposizioni generali)	Finalità.	
1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio	1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo	

dei tartufi allo scopo di perseguire:	della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.	
a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;		Dopo le parole “tartuficolo regionale” aggiungere le seguenti: “quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari”;
b) lo sviluppo della tartuficoltura;		
c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.		
2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:	1-bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:	
a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;	a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;	
b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.	b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.	
3. La Regione tutela e valorizza altresì il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 125.	1-ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2.	Sostituire il comma come segue: “La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 125, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.”.
Articolo 125	Art. 2	
(Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)	Ambiti in cui la raccolta è libera.	

1. La raccolta dei tartufi è libera:	1. La raccolta dei tartufi è libera:	
a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.	a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;	
	b) [];	
	c) [].	
Articolo 126	Art. 3	
(Delimitazione delle tartufaie)	Delimitazione delle tartufaie.	
1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.	1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.	
2. 1. Le unioni speciali di comuni, previo parere della commissione di cui all'art. 129 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.	2. Le unioni speciali di comuni, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione.	Riguardo alle unioni speciali di comuni, cui si fa più volte riferimento nel progetto di Testo unico pre-adottato in esame, si fa presente che dette unioni sono state previste dalla l. r. 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), ma, allo stato attuale, non risultano essere state costituite, anzi alcune delle funzioni che sulla base della l.r. 18/2011 spetterebbero alle unioni speciali di comuni, con il progetto di Testo unico in esame, invece, sono allocate in capo alle Province (si veda l'art. 3 del presente progetto di testo unico).

		<p>Si ritiene utile, inoltre, ricordare quanto prevedono l'art. 59 e 63 della l.r. 18/2011:</p> <p>Art. 59 Modificazioni alla L.R. n. 6/1994</p> <p>1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) ricorrano le espressioni: “comunità montana” o “comunità montane” queste sono sostituite dalle seguenti: “unione speciale di comuni” o “unioni speciali di comuni”.</p> <p>Art. 63 Soppressione delle comunità montane.</p> <p>1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al comma 2.</p> <p>2. Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 65, comma 6.</p> <p>3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi .</p>
<p>3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del</p>	<p>3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del</p>	<p>Dopo la parola “terreno” inserire la seguente “tartuficolo”.</p>

terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno.	terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno. [Sono fatte salve le tabellazioni già apposte].	Dopo la parola “sostegno.” aggiungere le seguenti “o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.”.
Articolo 127	Art. 4	
(Tartufaie controllate)	Tartufaie controllate.	
1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.	1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.	Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 127, a fianco, riprende sostanzialmente il contenuto dei commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 4 della l.r. 6/1994. Tuttavia, si fa notare che nell'art. 127 c'è una ripetizione di questi contenuti, in quanto le stesse disposizioni sono trasfuse anche nei commi 5 e 6 dell'art. 127. Operare il necessario coordinamento.
2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.	2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.	
3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.	2-bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.	

La presenza diffusa è accertata dalla Commissione di cui all'art. 129 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando un cane addestrato allo scopo.		
4. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufo controllato è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.	2-ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufo controllato è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.	
5. La superficie massima delle tartufo controllate non può superare i tre ettari.	2-quater. La superficie massima delle tartufo controllate non può superare i tre ettari.	Il comma 5 appare ripetitivo rispetto a parte del contenuto del secondo periodo del comma 1 di questo art. 127. Operare il necessario coordinamento.
6. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufo controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 5 è elevato a quindici ettari.	2-quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufo controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2-quater è elevato a quindici ettari.	Il comma 6 appare ripetitivo rispetto a parte del contenuto del secondo periodo del comma 1 di questo art. 127. Operare il necessario coordinamento.
Articolo 128	Art. 5	
(Miglioramenti alle tartufo controllate)	Miglioramenti.	
1. Sono considerati miglioramenti alle tartufo controllate, le seguenti operazioni:	1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:	
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;	a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;	
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione,	b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione,	

privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;	privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;	
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;	c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;	
d) potatura delle piante simbiotici;	d) potatura delle piante simbiotici;	
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;	e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;	
f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesce ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;	f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesce ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;	
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;	g) drenaggio e governo delle acque superficiali;	
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;	h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;	
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.	i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.	
2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi.	2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.	Reintrodurre dopo le parole “media annua di tartufi” le seguenti “riferiti al medesimo impianto.”.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 129 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.	3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.	
4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.	4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.	
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all' articolo 6 , in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.	5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'art. 6, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.	Correggere il riferimento all'art. 6. Dopo le parole “piano triennale” aggiungere le seguenti “o delle prescrizioni della Commissione”.
Articolo 129	Art. 6	
(Commissioni)	Commissioni.	
1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione speciale di comuni e composta da:	1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione speciale di comuni e composta da:	Unione speciale di comuni: si veda quanto illustrato in corrispondenza dell'art. 126, comma 2.
a) un rappresentante della unione speciale di comuni che la presiede;	a) un rappresentante della unione speciale di comuni che la presiede;	Unione speciale di comuni: si veda quanto illustrato in corrispondenza dell'art. 126, comma

		2.
b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;	b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;	
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;	c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;	
d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;	d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;	
e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.	e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.	
Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.	Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.	
2. L'unione speciale di Comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della Commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.	2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 26,00. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti .	Riguardo alle unioni speciali di comuni si veda sopra in corrispondenza dell'art. 126, comma 2.
		Dopo il comma 2 aggiungere il seguente “3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio”.

Articolo 130	Art. 7	
(Parere della commissione)	Parere della commissione.	
1. Le unioni speciali di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione speciale di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione speciale di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.	1. Le unioni speciali di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione speciale di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione speciale di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126, comma 2.
Articolo 131	Art. 8	
(Tartufaie coltivate)	Tartufaie coltivate.	
1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate	1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.	Dopo le parole "piante utilizzate" aggiungere le seguenti ". Le tartufaie controllate non costituiscono bosco."
		Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1 bis. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione."
2. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 144.	1-bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19.	Correggere il riferimento all'art. 144. Verificare se il riferimento corretto sia all'art. 141.

3. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.	2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.	
4. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all'articolo 133 del presente Capo.	3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all'art. 6 della presente legge.	Correggere il riferimento “primo comma” con “comma 1”. Correggere il riferimento all'art. 133. Verificare se il riferimento corretto sia all'art. 129. Dopo le parole “di cui all'articolo 133” eliminare le parole “del presente Capo”.
Articolo 132	Art. 9	
(Riconoscimento tartufaie)	Riconoscimento tartufaie.	
1. L'unione speciale di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 129.	1. L'unione speciale di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'art. 6.	
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:	2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:	
a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;	a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;	
b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.	b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata .	
3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie	3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie	Sostituire le parole “al comma 3 dell'articolo 3”:

controllate o coltivate l'unione speciale di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione speciale di comuni, nell'apposito conto corrente.	controllate o coltivate l'unione speciale di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione speciale di comuni, nell'apposito conto corrente.	con le seguenti: “all'articolo 3, terzo comma”.
4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.	4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.	
5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 129.	5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6.	
6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 128 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 143.	6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 20.	
7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.	7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.	
8. In caso di revoca del riconoscimento di	8. In caso di revoca del riconoscimento di	

tartufaia controllata l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.	tartufaia controllata l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.	
Articolo 133	Art. 10	
(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)	Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.	
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.	1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.	
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 129.	2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6.	Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere tale diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 129.”.

	3. [].	
	4. [].	
	5. [].	
3. L'accesso alle zone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 125 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.	6. L'accesso alle zone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.	Togliere il comma 3. La Corte costituzionale, con sentenza n 212/2006 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della lettera c) dell'art. 2 della l.r. 8/2004, che sostituiva l'art. 2 della l.r. 6/1994.
Articolo 134	Art. 11	
(Delimitazione dei comprensori consorziati)	Delimitazione dei comprensori consorziati.	
1. L'unione speciale di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge	1. L'unione speciale di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge.	Correggere il riferimento all'art. 6.
2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.	2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.	
Articolo 135	Art. 12	
(Ricerca e raccolta dei tartufi)	Ricerca e raccolta dei tartufi.	
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.	1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.	

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:	2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:	
a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;	a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;	
b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;	b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;	
c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;	c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;	
d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;	d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.	
e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;	e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;	
f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;	f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;	
g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;	g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;	

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;				h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;				
i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.				i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.				
3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.				3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.				
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.				4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.				
5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:				4-bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:				
mese	giorno	sorge	tramonta	mese	giorno	sorge	tramonta	
Gennaio	1-14	7,40	16,47	Gennaio	1-14	7,40	16,47	
	15-31	7,38	17,01			15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22	Febbraio	1-14	7,25	17,22	
	15-28	7,09	17,40			15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58	Marzo	1-14	6,48	17,58	
	15-31	6,25	18,14			15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33	Aprile	1-14	5,56	18,33	
	15-30	5,33	18,48			15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06	Maggio	1-14	5,09	19,06	

	15-31	4,52	19,21		15-31	4,52	19,21	
Giugno	1-14	4,39	19,36	Giugno	1-14	4,39	19,36	
	15-30	4,36	19,45		15-30	4,36	19,45	
Luglio	1-14	4,39	19,47	Luglio	1-14	4,39	19,47	
	15-31	4,48	19,42		15-31	4,48	19,42	
Agosto	1-14	5,04	19,28	Agosto	1-14	5,04	19,28	
	15-31	5,18	19,10		15-31	5,18	19,10	
Settembre	1-14	5,36	18,44	Settembre	1-14	5,36	18,44	
	15-30	5,50	18,20		15-30	5,50	18,20	
Ottobre	1-14	6,07	17,52	Ottobre	1-14	6,07	17,52	
	15-31	6,23	17,29		15-31	6,23	17,29	
Novembre	1-14	6,43	17,04	Novembre	1-14	6,43	17,04	
	15-30	7,00	16,49		15-30	7,00	16,49	
Dicembre	1-14	7,19	16,39	Dicembre	1-14	7,19	16,39	
	15-31	7,32	16,38		15-31	7,32	16,38	
6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.				4-ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.				
7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.				5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.				
8. È permesso per ogni raccoglitore il				6. È permesso per ogni raccoglitore il				

contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 133.	contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.	
9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui alla legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo) deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.	7. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.	L'anagrafe canina è tra le disposizioni comprese nel testo unico in materia di sanità pre-adottato dalla Giunta regionale.
10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni speciali di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.	8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni speciali di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
11. L'unione speciale di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.	9. L'unione speciale di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.	Unione speciale di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126. Dopo le parole “temporaneamente la raccolta” aggiungere le seguenti: “, dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.”.
Articolo 136	Art. 13	
(Idoneità per la raccolta)	Idoneità per la raccolta.	
1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione speciale di comuni	1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione speciale di comuni	

competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 129.	competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'art. 6.	
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.	2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.	
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni speciali di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.	2-bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni speciali di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.	3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.	
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione speciale di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente unioni speciali di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.	4. Il tesserino è rilasciato dall'unione speciale di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente unioni speciali di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.	5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge .	
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al	6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al	Correggere il riferimento al “primo comma”

primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.	primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.	(comma 1).
Articolo 137	Art. 14	
(Autorizzazione alla raccolta)	Autorizzazione alla raccolta.	
1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente articolo 136, l'unione speciale di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.	1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 13, l'unione speciale di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.	Sostituire le parole “al precedente articolo” con le seguenti: “all'articolo”.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione speciale di comuni più vicina a detti Comuni.	2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione speciale di comuni più vicina a detti Comuni.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
Articolo 138	Art. 15	
(Iniziativa finanziarie)	Iniziativa finanziarie.	L'articolo in esame presenta delle differenze rispetto al contenuto del corrispondente articolo della l.r. 6/1994 (si veda la lettera f) del comma 2). Non risulta quali siano gli oneri finanziari che derivano da questo articolo, né quali siano le coperture. Si fa presente che l'art. 24 (Norma finanziaria) della l.r. 6/1994 non è riprodotto nell'atto in esame e che, all'art. 251, al momento, la norma finanziaria è assente.

		Chiarire in quali rapporti le iniziative finanziarie di cui all'articolo in questione si pongano rispetto al Piano di sviluppo rurale. Verificare, inoltre, il rispetto del diritto dell'Unione europea anche riguardo ad eventuali obblighi di notifica alla Commissione europea.
1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni speciali di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.	1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni speciali di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:	2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziati:	
a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;	a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;	
b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;	b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;	
c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;	c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;	
d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;	d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;	

e) realizzazione da parte delle unioni speciali di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufo coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;	e) realizzazione da parte delle unioni speciali di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufo coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
f) impianto di tartufo coltivate;	f) impianto di tartufo coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle unioni speciali di comuni in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.	
g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni speciali di comuni e le Associazioni tartufai.	f-bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni speciali di comuni e le Associazioni tartufai.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126. Dopo le parole "Associazioni tartufai" aggiungere la seguente "-tartuficoltori."
3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.	3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19 , con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.	Sostituire le parole "comma precedente" con le seguenti "comma 2". Dopo le parole "terreni idonei," inserire le seguenti "compresi nelle aree di cui al successivo art. 141,".
4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per	4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per	

quanto riguarda la certificazione della pianta simbiote e della specie di tartufo utilizzata.	quanto riguarda la certificazione della pianta simbiote e della specie di tartufo utilizzata.	
5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.	5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge.	
		Previa verifica degli effetti finanziari e della relativa copertura, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: “6. La Regione promuove la gestione associata di terreni tartufigicoli da parte delle Associazioni di tartufai-tartufigicoltori, con interventi manutentori e migliorativi attraverso accordi con i proprietari e/o con i conduttori di fondi.”.
Articolo 139	Art. 16	
(Modalità di finanziamento)	Modalità di finanziamento.	
1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:	1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:	Sostituire le parole “dal precedente articolo” con le seguenti “dall'articolo 138”.
a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;	a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;	Specificare il riferimento normativo interno (per le voci di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'articolo 138).
b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.	b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.	Specificare il riferimento normativo interno (per la voce di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 138).
2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto	2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il	

secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.	prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.	
3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 138, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione speciale di comuni.	3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f) , è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione speciale di comuni.	
	Art. 17	
	Progetti speciali.	
	1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.	L'articolo 17 non è stato riprodotto. Nella relazione non sono indicate le relative motivazioni: integrare. Si tenga presente che l'intero testo della L.R. 16-12-1983 n. 47 (Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani) è stato abrogato dall'art. 51, comma 1, lettera f), L.R. 19 novembre 2001, n. 28. L'art. 3 prevedeva: “Art. 3 Progetti speciali. Le Comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali attinenti le finalità del precedente art. 1, previsti dalla normativa regionale, statale o della Comunità Economica Europea. La Regione può, in casi particolari provvedere

		direttamente alla predisposizione di progetti speciali. Per i progetti di cui al primo comma e per la realizzazione di quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle Comunità montane.”.
Articolo 140	Art. 18	
(Albi regionali)	Albi regionali.	
1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni speciali di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 127, 131 e 132.	1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni speciali di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.	2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.	
3. Le unioni speciali di comuni, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.	3. Le unioni speciali di comuni, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
Articolo 141	Art. 19	

(Zone geografiche)	Zone geografiche.	Modificare la rubrica come segue: “Zone vocate”
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Capo, le unioni speciali di comuni, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.	1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge , le unioni speciali di comuni, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.	Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.”.
		Aggiungere il seguente comma: “1 bis. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle Comunità montane ai sensi della l.r. 6/1994 abrogata con il presente Testo unico.”.
2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.	2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.	
3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.	3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.	
Articolo 142	Art. 19-bis	
(Vigilanza)	Vigilanza.	
1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985,	1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n.	Utilizzare un'espressione più generica anziché mantenere il riferimento al Corpo forestale dello Stato.

n. 752.	752.	
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.	
Articolo 143	Art. 20	
(Sanzioni amministrative)	Sanzioni amministrative.	
1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni speciali di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.	1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni speciali di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:	2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:	
a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;	a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;	
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;	b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;	
c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni	c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni	

superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;	superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;	
d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;	d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;	
e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;	e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;	
f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	
g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da euro 258,00 a euro 2.582,00;	g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da euro 258,00 a euro 2.582,00;	Dopo la parola “divieto” inserire le seguenti: “o di sospensione”.
h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;	h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;	
i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;	i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;	
l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;	l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;	
m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni	m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni	

penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	
n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00;	n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00;	Sostituire le parole “fuori dal” con le seguenti: “oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del”.
o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	
p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	
q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;	q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;	
r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 135: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: da euro 258,00 a euro 2.582,00;	Il terzo ed il quarto comma dell'art. 10 della l.r. 6/1994 sono stati abrogati con l.r. 8/2004. La norma corrispondente a quella contenuta nell'art. 10 della l.r. 6/1994 sembra essere l'art. 133 del progetto di testo unico pre-adottato, che non riporta le disposizioni contenute ai commi terzo e quarto dell'art. 10 in questione. Il fatto che nella lettera r) del comma 2 dell'art.

		143 sia richiamato l'art. 135 appare una modifica sostanziale, rispetto alla quale, peraltro, non sono date indicazioni nella relazione di accompagnamento al progetto di testo unico pre-adottato. Verificare.
s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 130: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;	s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;	L'art. 130, richiamato nella lettera s) del comma 2 dell'art. 143 a fianco, riguarda il parere della Commissione. Verificare se il riferimento corretto è all'art 128.
t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;	t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;	
u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 130 : per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;	u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;	Verificare se il riferimento corretto è all'art. 138, comma 4.
v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;	v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;	
z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.	z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.	
3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.	3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.	Verificare i riferimenti interni. Evitare di utilizzare il termine “precedente”, specificando il numero del comma richiamato.
4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m)	4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m)	Verificare i riferimenti interni.

del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.	del precedente comma , comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.	Evitare di utilizzare il termine “precedente”, specificando il numero del comma richiamato.
5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.	5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.	
6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione speciale di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione	6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione speciale di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.	
	7. [...] .	
Articolo 144	Art. 21	
(Abrogazioni)	Abrogazioni.	
1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.	1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.	Le leggi regionali 38/1980 e 4/1983 sono già state abrogate. Operare in ogni caso un maggior coordinamento con l'art. 254 dell'atto in esame, rubricato “Abrogazioni”.
	2. Sono soppresse le parole:	
	1) «della tartuficoltura e» all'art. 7 primo comma lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;	Si ricorda che la legge regionale 47/1983 è stata abrogata.
	2) «dei tartufi» all'art. 2 primo comma, lett. h), della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;	Si ricorda che la legge regionale 55/1981 è stata abrogata.

2. Sono soppresse le parole «dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.	3) «dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.	Le parole “dei tartufi” alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987 sono già state soppresse con la l.r. 6/1994.
Articolo 145	Art. 22	
(Tassa di concessione)	Tassa di concessione.	
1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni ed è versata all'unione speciale di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.	1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata all'unione speciale di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.	Unione speciale di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.	2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.	
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse	3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e	

sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.	integrazioni e le relative procedure.	
4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle unioni speciali di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.	4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle unioni speciali di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.	Il riferimento all'art. 20 non è corretto. Verificare se il riferimento è all'art. 143. Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
5. Sono di competenza delle unioni speciali di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.	5. Sono di competenza delle unioni speciali di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione speciale di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.	6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione speciale di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 126.
	7. [] .	
Articolo 146	Art. 22-bis	
(Norme regolamentari)	Norme regolamentari.	
1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione della stessa,	1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme	Chiarire e correggere l'espressione "per l'attuazione della stessa".

sentita la competente Commissione consiliare	regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare.	
	Art. 23	
	Norma transitoria.	
	1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all'art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.	
	Art. 24	
	Norma finanziaria.	
	1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e successive modificazioni.	La norma finanziaria non è riprodotta nel progetto di Testo unico pre-adottato. Le coperture del Capo I del Titolo VII non sono indicate. L'art. 251 rubricato (Norma finanziaria), al momento, è privo di contenuto normativo.
	2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.	
Articolo 147	Art. 25	
(Norme finali)	Norme finali.	

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle del presente Capo.	1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.	Dopo le parole “delle norme” inserire le seguenti: “contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle”.
	2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata.	
Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione	L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.	Osservazioni
CAPO II	TITOLO I	
RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI	Raccolta dei funghi	
Art. 148	Art. 1	
(Disposizioni generali)	Finalità.	
1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi apigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.	1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352, detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi apigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.	apigei: correggere il refuso

SEZIONE I		
RACCOLTA DEI FUNGHI		
Articolo 149	Art. 2	
(Raccolta)	Raccolta.	
<p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, ai cittadini residenti nella Regione, muniti, al momento della raccolta, di documento di identità valido ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.</p>	<p>Dopo le parole “della normativa vigente.” aggiungere le seguenti: “Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.”.</p>
<p>2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.</p>	<p>2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.</p>	
<p>3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.</p>	<p>3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.</p>	
<p>4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da</p>	<p>4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo</p>	

un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concreescenti che superi tale peso.	esemplare o da un unico cespo di funghi concreescenti che superi tale peso.	
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte la caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.	5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte la caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.	
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.	6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.	
Articolo 150	Art. 3	
(Proprietari e conduttori di fondi)	Proprietari e conduttori di fondi.	
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 153, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.	1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.	Correggere il riferimento all'articolo 153, comma 1, contenuto nell'art. 150, che non corrisponde a quello contenuto nell'art. 3 della l.r. 12/2000.
2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo - forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.	1-bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo - forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.	
Articolo 151	Art. 4	

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)	Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.	
1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.	1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.	
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione speciale di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione speciale di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.	2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione speciale di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione speciale di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.	Riguardo alle unioni speciali di comuni, cui si fa più volte riferimento nel progetto di Testo unico pre-adottato in esame, si fa presente che dette unioni sono state previste dalla l. r. 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), ma, allo stato attuale, non risultano essere state costituite, anzi alcune delle funzioni che sulla base della l.r. 18/2011 spetterebbero alle unioni speciali di comuni, con il progetto di Testo unico in esame, invece, sono allocate in capo alle Province (si veda l'art. 3 del presente progetto di Testo unico).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.	3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.	
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.	4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo	

	della vita.	
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:	5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:	
a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;	a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;	
b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;	b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;	
c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;	c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;	
d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.	d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.	
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e	6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e	

rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.	rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.	
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.	7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.	
Articolo 152	Art. 5	
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)	Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria.	
1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni speciali di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.	1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle unioni speciali di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.	Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 151.
2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo. L'importo può essere aggiornato dalla	2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta	

Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.	regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.	
3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.	3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.	
Articolo 153	Art. 6	
(Divieti)	Divieti.	
1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1993, n. 332, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.	1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 332, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.	
2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.	2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.	
3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:	3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:	
a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);	a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);	

b) <i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);	b) <i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);	
c) <i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);	c) <i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);	
d) <i>Cantharellus</i> Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);	d) <i>Cantharellus</i> Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);	
e) <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);	e) <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);	
f) <i>Hydnum repandum</i> L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);	f) <i>Hydnum repandum</i> L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);	
g) <i>Hydnum rufescens</i> Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);	g) <i>Hydnum rufescens</i> Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);	
h) <i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);	h) <i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);	
i) <i>Tricholoma</i> - Sezione <i>Atrosquamosa</i> Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta)	i) <i>Tricholoma</i> – Sezione <i>Atrosquamosa</i> Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).	
4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.	3-bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.	
5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del	4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che	

terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.	possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.	
6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.	5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.	
7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.	6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.	
Articolo 154	Art. 7	
(Aree particolari)	Aree particolari.	
1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.	1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.	
Articolo 155	Art. 8	
(Sospensioni temporanee)	Sospensioni temporanee.	
1. La Giunta regionale su proposta delle unioni speciali di comuni interessate e dei comuni di	1. La Giunta regionale su proposta delle unioni speciali di comuni interessate e dei comuni di cui	Ricontrollare il riferimento all'art. 156.

<p>cui al comma 1 dell'articolo 156 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.</p>	<p>al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.</p>	<p>Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 151.</p>
<p>Articolo 156</p>	<p>Art. 9</p>	
<p>(Controlli sanitari)</p>	<p>Controlli sanitari.</p>	
<p>1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.</p>	<p>1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.</p>	
<p>2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio L'ispettore micologo preposta al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.</p>	<p>2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio L'ispettore micologo preposta al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione</p>	

	che a invasione di parassiti.	
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 149 e dell'articolo 156, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.	3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.	Ricontrollare i riferimenti interni.
Articolo 157	Art. 10	
(Divulgazione e contributi)	Divulgazione e contributi.	
1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.	1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.	
2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 161.	2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14 della presente legge.	
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.	3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.	
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle	4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle	

manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.	manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.	
SEZIONE II	TITOLO II	
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI	Commercializzazione dei funghi	
Articolo 158	Art. 11	
(Commercializzazione delle specie di funghi)	Commercializzazione delle specie di funghi.	
1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.	1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.	
2. La Giunta regionale da comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale da comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.	
3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.	3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio,	
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta	4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta	

l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.	l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.	
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.	5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.	
Articolo 159	Art. 12	
(Norma di rinvio)	Norma di rinvio.	
1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.	1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.	
SEZIONE III	TITOLO III	
NORME FINALI	Norme comuni e finali	
Articolo 160	Art. 13	
(Vigilanza)	Vigilanza.	
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni speciali di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in	1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni speciali di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei	Utilizzare l'espressione più generica di "organi di vigilanza". Unioni speciali di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 151.

<p>possesto dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).</p>	<p>requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.</p>	
<p>2. Nella aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.</p>	<p>2. Nella aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.</p>	
<p>3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati.) e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).</p>	<p>3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.</p>	
<p>Articolo 161</p>	<p>Art. 14</p>	
<p>(Sanzioni amministrative)</p>	<p>Sanzioni amministrative.</p>	
<p>1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.</p>	<p>1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.</p>	<p>“Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo”: occorre verificare e modificare i riferimenti normativi interni.</p> <p>Unioni speciali di comuni: v. sopra in</p>

Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni speciali di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.	Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni speciali di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione speciale di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.	corrispondenza dell'art. 151.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:	2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:	
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 149; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 149: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 152: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;	a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;	
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 149: da euro 26,00 a euro 78,00;	b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;	
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 149, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;	c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;	

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 149: da euro 26,00 a euro 78,00;	d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;	
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 149, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;	e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;	
f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 151, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;	f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;	
g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 153: da euro 516,00 a euro 2.580,00;	g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da euro 516,00 a euro 2.580,00;	
h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 153, da euro 52,00 a euro 156,00;	h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6, da euro 52,00 a euro 156,00;	
i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 153 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;	i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;	
l) violazione della prescrizione di cui al comma	l) violazione della prescrizione di cui al comma 4	Il riferimento al comma 4 dell'art. 153 non è

4 dell'articolo 153, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi simili ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;	dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi simili ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;	corretto. Controllare.
m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'articolo 153: da euro 26,00 a euro 78,00;	m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da euro 26,00 a euro 78,00;	Il riferimento al comma 5 dell'art. 153 non è corretto. Controllare.
n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 153, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;	n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;	Il riferimento al comma 6 dell'art. 153 non è corretto. Controllare.
o) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;	o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;	
p) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;	p) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;	Sostituire le parole “nei giardini privati ecc.” con le seguenti: “nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi”.
q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 154, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;	q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;	
r) violazione della prescrizione di cui all'articolo 155, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a	r) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a	

euro 309,00.	euro 309,00.	
<p>3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 152. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dall'unione speciale di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione speciale di comuni, ad enti o istituti di beneficenza.</p> <p>L'unione speciale di comuni o il Comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 160 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al</p>	<p>3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dall'unione speciale di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione speciale di comuni, ad enti o istituti di beneficenza.</p> <p>L'unione speciale di comuni o il Comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al</p>	<p>Unione speciale di comuni: v. sopra in corrispondenza dell'art. 151.</p>

consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo	consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.	
4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 153 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.	4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.	
5. La violazione della norma di cui all'articolo 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.	5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.	Correggere il riferimento all'art. 9.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.	6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.	
	Art. 15	
	Norma finanziaria.	
	1. Per la finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all'esistente cap. 4176 del bilancio di previsione.	La norma finanziaria non è riprodotta. Non è indicata la copertura relativa alle spese del capo in questione. L'art. 251 (Norma finanziaria) dell'atto in esame, al momento, è privo di contenuto normativo.
	2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul	

	medesimo capitolo 4176 della spesa, rif. bilancio pluriennale 2242031.	
	3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.	
	Art. 16	
	Abrogazione.	
	1. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.	

Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 7 agosto 2014 n. 16 Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti	OSSERVAZIONI
TITOLO VIII		
AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE E FATTORIE SOCIALI		
Art. 162	Art. 1	

(Disposizioni generali)	Oggetto e finalità.	
<p>1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:</p>	<p>1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne.</p> <p>2. La presente legge è volta, in particolare, a:</p>	
<p>a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;</p>	<p>a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;</p>	
<p>b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;</p>	<p>b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;</p>	
<p>c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;</p>	<p>c) favorire la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;</p>	
<p>d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;</p>	<p>d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;</p>	
<p>e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;</p>	<p>e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;</p>	
<p>f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;</p>	<p>f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;</p>	

g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;	g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;	
h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;	h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;	
i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;	i) avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;	
j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.	j) favorire la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.	
2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.	3. La Regione riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.	
SEZIONE I	TITOLO I	
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO	Disciplina dell'agriturismo	
Articolo 163	Art. 2	
(Attività agrituristiche)	Attività agrituristiche.	
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di	1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di	

allevamento di animali.	coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.	
2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 168, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 169 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 186.	2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 7, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 25.	
3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).	3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).	
4. Sono considerate attività agrituristiche:	4. Sono considerate attività agrituristiche:	
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;	a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;	
b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti	b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti	

regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 165, comma 4;	regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 4, comma 4;	
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;	c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;	
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.	d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.	
5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.	5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.	
6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito	6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente	

agricolo.	dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.	
7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.	7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.	
8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.	8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.	
Articolo 164	Art. 3	
(Locali per attività agrituristiche)	Locali per attività agrituristiche.	
1. Possono essere utilizzati per le attività	1. Possono essere utilizzati per le attività	

<p>agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenti, nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.</p>	<p>agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenti, nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.</p>	
<p>2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.</p>	<p>2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.</p>	
<p>3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi</p>	<p>3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi</p>	

sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.	sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.	
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.	4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.	
5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.	5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.	
Articolo 165	Art. 4	
(Criteri e limiti delle attività agrituristiche)	Criteri e limiti delle attività agrituristiche.	
1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.	1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.	
2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 173, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le	2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le	

giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 163, comma 4.	giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 4.	
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.	3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.	
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 163, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:	4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:	
a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 163, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;	a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 2, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;	
b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i	b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con	

prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;	carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;	
c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;	c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;	
d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.	d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.	
5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.	5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.	
6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.	6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.	
7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 163, comma 4, lettera d) possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività	7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività	

<p>o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.</p>	<p>o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.</p>	
<p>8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.</p>	<p>8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 166</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p>	
<p style="text-align: center;">(Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)</p>	<p style="text-align: center;">Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori.</p>	
<p>1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole</p>	<p>1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei</p>	

condotte in forma associata.	piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.	
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.	2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.	
3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.	3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.	
4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agriturismo e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.	4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agriturismo e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.	
5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla L.R. n. 13/2013.	5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla L.R. n. 13/2013.	
6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.	6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.	

<p>7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.</p>	<p>7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 167</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>	
<p style="text-align: center;">(Norme igienico-sanitarie)</p>	<p style="text-align: center;">Norme igienico-sanitarie.</p>	
<p>1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.</p>	<p>1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.</p>	
<p>2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).</p>	<p>2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).</p>	
<p>3. Nel caso di somministrazione di pasti in</p>	<p>3. Nel caso di somministrazione di pasti in</p>	

numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.	numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.	
4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) 29 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 852/2004 e il regolamento (CE) 29 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.	4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) 29 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 852/2004 e il regolamento (CE) 29 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.	
5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.	5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.	
6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.	6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.	
7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove	7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di	

<p>attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.</p>	<p>ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.</p>	
<p>8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Capo il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.</p>	<p>8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.</p>	
<p>Articolo 168</p>	<p>Art. 7</p>	
<p>(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)</p>	<p>Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.</p>	
<p>1. Ai fini di cui all'articolo 163, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche</p>	<p>1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia</p>	

normative).	forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).	
2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 165.	2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 4.	
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 165, comma 2.	3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 4, comma 2.	
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione speciale di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione speciale di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	
5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 165 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 4 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1,	6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera	

lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	
Articolo 169	Art. 8	
(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)	Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.	
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 168, di seguito denominato Elenco agriturismo.	1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 7, di seguito denominato Elenco agriturismo.	
2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:	2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:	
a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;	a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;	
b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	
c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;	c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;	
d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;	d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;	

e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.	e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.	
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.	3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.	
4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 168, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 7, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	
Articolo 170	Art. 9	
(Riserva di denominazione e classificazione)	Riserva di denominazione e classificazione.	
1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 163, comma 2.	1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2.	
2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in	2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in	

tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).	3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).	
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.	4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.	
SEZIONE II	TITOLO II	
DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE	Disciplina delle fattorie didattiche	
Articolo 171	Art. 10	
(Attività di fattoria didattica)	Attività di fattoria didattica.	
1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati	1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati	

fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:	fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:	
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;	a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;	
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;	b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;	
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;	c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;	
d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;	d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;	
e) alla conoscenza del territorio per	e) alla conoscenza del territorio per	

sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.	sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.	
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 174, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 175, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 176 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 186.	2. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 14, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 15 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 25.	
3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 174, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 165, comma 4.	3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 13, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 4, comma 4.	
4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il	4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il	

programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.	programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.	
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.	5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.	
Articolo 172	Art. 11	
(Locali e strutture per attività di fattoria didattica)	Locali e strutture per attività di fattoria didattica.	
1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico- edilizia vigente.	1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico- edilizia vigente.	
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.	2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.	

<p>3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.</p>	<p>3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.</p>	
<p>4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.</p>	<p>4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.</p>	
<p>5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla L.R. n. 13/2013.</p>	<p>5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla L.R. n. 13/2013.</p>	
<p>6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 166, commi 3, 4, 5, 6 e 7.</p>	<p>6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7.</p>	
<p>7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.</p>	<p>7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di</p>	

	ruralità degli edifici.	
8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 171, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 165, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.	8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.	
Articolo 173	Art. 12	
(Norme igienico-sanitarie)	Norme igienico-sanitarie.	
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.	1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.	
2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo	2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo	

anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 169 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.	anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.	
Articolo 174	Art. 13	
(Operatori di fattoria didattica)	Operatori di fattoria didattica.	
1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.	1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.	
2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.	2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.	
3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.	3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.	
4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al	4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al	

comma 3.	comma 3.	
Articolo 175	Art. 14	
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)	Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.	
1. Ai fini di cui all'articolo 171, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla L.R. n. 18/2011.	1. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla L.R. n. 18/2011.	
2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 171, 172 e 173.	2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12.	
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.	3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.	
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	
5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli	5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10,	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.

171, 172 e 173, e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	11 e 12, e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	
6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 188, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	
Articolo 176	Art. 15	
(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)	Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica.	
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 175, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.	1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 14, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.	
2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:	2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:	
a) denominazione commerciale della fattoria didattica;	a) denominazione commerciale della fattoria didattica;	
b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	
c) cognome e nome, ovvero ragione sociale,	c) cognome e nome, ovvero ragione sociale,	

dell'impresa agricola;	dell'impresa agricola;	
d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;	d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;	
e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.	e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.	
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.	3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.	
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 175, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 14, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	
Articolo 177	Art. 16	
(Riserva di denominazione)	Riserva di denominazione.	
1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 171, comma 2.	1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 10, comma 2.	

2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.	3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.	
SEZIONE III	TITOLO III	
AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI	Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali	
Articolo 178	Art. 17	
(Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)	Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale.	
1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:	1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:	
a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135	a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135	

del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;	del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;	
b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del c.c..	b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del c.c..	
2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del c.c. e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:	2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del c.c. e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:	
a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;	a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;	

<p>b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;</p>	<p>b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;</p>	
<p>c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.</p>	<p>c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.</p>	
<p>3. Fermo quanto previsto dall'articolo 180, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 181, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 182 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 186.</p>	<p>3. Fermo quanto previsto dall'articolo 19, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 20, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 21 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 25.</p>	
<p>4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e</p>	<p>4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e</p>	

associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.	associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.	
5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).	5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).	
6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).	6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).	
7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie	7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie	

sociali.	sociali.	
Articolo 179	Art. 18	
(Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)	Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.	
1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.	1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa L.R. n. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.	
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.	2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.	
3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.	3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.	
4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove	4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove	

<p>si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.</p>	<p>si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.</p>	
<p>5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo Unico {dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi</p>	<p>5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di</p>	

geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici)].	prodotti biologici e tipici).	
6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 178, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 165, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 178 e gli operatori di cui all'articolo 180.	6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 17 e gli operatori di cui all'articolo 19.	
Articolo 180	Art. 19	
(Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)	Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.	
1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 178, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del Reg. reg. n. 4/2003.	1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del Reg. reg. n. 4/2003.	
2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono	2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono	

garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.	garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.	
3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 178, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.	3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.	
Articolo 181	Art. 20	
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)	Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.	
1. Ai fini di cui all'articolo 178, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla L.R. n. 18/2011.	1. Ai fini di cui all'articolo 17, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla L.R. n. 18/2011.	
2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 178 e 179.	2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.	
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.	3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.	

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.	
5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 178 e 179 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	
Articolo 182	Art. 21	
(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)	Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.	
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 181, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.	1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 20, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.	
2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:	2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:	
a) denominazione commerciale della fattoria	a) denominazione commerciale della fattoria	

sociale;	sociale;	
b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;	
c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;	c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;	
d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;	d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;	
e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.	e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.	
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.	3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.	
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 181, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 20, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.	
Articolo 183	Art. 22	

(Riserva di denominazione)	Riserva di denominazione.	
1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 178, comma 3.	1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3.	
2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.	
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.	3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.	
Articolo 184	Art. 23	
(Interventi di sostegno)	Interventi di sostegno.	
1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:	1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:	
a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;	a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;	
b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense	b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense	

pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.	pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.	
2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.	2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.	
3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).	3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).	
SEZIONE IV	TITOLO IV	
NORME COMUNI	Norme comuni	
Articolo 185	Art. 24	
(Disposizioni comuni)	Disposizioni comuni.	
1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Capo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 della	1. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 della	

legge 96/2006.	legge 96/2006.	
2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).	2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).	
3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) le procedure di cui al presente Capo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.	3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) le procedure di cui alla presente legge utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.	
Articolo 186	Art. 25	
(Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)	Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.	
1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 169, 176 e 181, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della	1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 8, 15 e 21, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto	

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.	1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.	
2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.	2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.	
3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione speciale di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.	3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione speciale di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.	
Articolo 187	Art. 26	
(Attività di studio, promozione e formazione)	Attività di studio, promozione e formazione.	
1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Capo.	1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.	

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:	2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:	
a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Capo e sulla loro evoluzione nel tempo;	a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dalla presente legge e sulla loro evoluzione nel tempo;	
b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Capo;	b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dalla presente legge;	
c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;	c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;	
d) la partecipazione ad eventi di settore;	d) la partecipazione ad eventi di settore;	
e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Capo.	e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.	
3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche,	3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche,	

per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Capo.	per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dalla presente legge.	
Articolo 188	Art. 27	
(Norme regolamentari)	Norme regolamentari.	
1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari per definire in particolare:	1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per definire in particolare:	
a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 171, comma 5, e 178, comma 7;	a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 10, comma 5, e 17, comma 7;	
b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 164, comma 3, e 179, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;	b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 18, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;	
c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 160, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;	c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;	
d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi	d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi	

dell'articolo 165, comma 6;	dell'articolo 4, comma 6;	
e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 165, comma 7;	e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7;	
f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 167, comma 1, e 173, comma 1;	f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 12, comma 1;	
g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 169, comma 5;	g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 6, comma 5;	
h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 168, comma 6, 175, comma 6, e 181, comma 6;	h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 7, comma 6, 14, comma 6, e 20, comma 6;	
i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 169, comma 3, 176, comma 3, e 182, comma 3;	i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, 15, comma 3, e 21, comma 3;	
j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 170, comma 3;	j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 9, comma 3;	
k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 170, comma 4, 177, comma 3, e 183, comma 3;	k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 9, comma 4, 16, comma 3, e 22, comma 3;	

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 174, comma 4;	l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;	
m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 186, comma 1;	m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1;	
n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 189, comma 4;	n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4;	
o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 178, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 183, comma 6.	o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 17, comma 6.	
Articolo 189	Art. 28	
(Vigilanza e controllo)	Vigilanza e controllo.	
1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 13/2013.	1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla presente legge è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 13/2013.	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.
2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.	2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.	

3. Le unioni speciali di comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.	3. Le unioni speciali di comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.
4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 188, comma 1, lettera n) definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.	4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n) definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.	
Articolo 190	Art. 29	
(Sanzioni amministrative)	Sanzioni amministrative.	
1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 186, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.	1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 25, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.	
2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 163, comma 2, 176, comma 2, e 178, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 170, 177 e 183, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 9, 16 e 22, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 186 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 25 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	
4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 165, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	
5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 168, comma 4, 175, comma 4 e 181, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 7, comma 4, 14, comma 4 e 20, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.	
6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 165, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 4, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	
7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 163, comma 3, 174, comma 2, e 180, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.	7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 2, comma 3, 13, comma 2, e 19, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.	
8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 186, si applica la sanzione	8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 25, si applica la sanzione	

amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	
9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 186, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.	9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.	
10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni speciali di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).	10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni speciali di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).	Si veda quanto rilevato in nota all'articolo 34.
	TITOLO V	
	Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	
	Art. 30	
	Integrazione della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.	
	1. All'allegato A) "Funzioni in materia agricola" della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo la lettera g) è inserita la seguente:	

	"g bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche; ".	Si rileva che nella stesura dell'elenco "Allegato A" inserito il calce al progetto di testo unico in relazione a quanto prevede l'articolo 4, comma 1 del progetto medesimo, non è stato tenuto conto di questa lettera g bis) introdotta con la l.r. 16/2014. Infatti la lettera i) dell'elenco citato riporta il (vecchio) contenuto della lettera u) dell'allegato A) alla l.r. 24.09.2003, n. 18, così come era formulato prima della sopravvenienza della l.r. 18/2011 che ha riproposto il medesimo allegato, privo tuttavia del riferimento alla competenza di cui alla citata lettera u).
	Art. 31	
	Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3.	
	1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14), dopo le parole "l'agricoltura sociale" sono aggiunte le parole "come definita dalla normativa vigente".	
	2. All'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 3/2014, la lettera a) è abrogata.	
	Art. 32 Modifiche e integrazioni della legge	

	regionale 23 dicembre 2004, n. 30.	
	1. Il comma 1, dell'articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:	
	"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:	
	a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;	
	b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale."	
	2. Dopo il comma 1, dell'articolo 15, della L.R. n. 30/2004, sono inseriti i seguenti:	
	"1-bis. Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre componenti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.	
	1-ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti."	
	TITOLO VI	

	Norme finanziarie, transitorie e finali	
	Art. 33	
	Norma finanziaria.	
	1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione di prodotti agroalimentari" del bilancio di previsione 2014.	
	2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.	
SEZIONE VI		
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 191	Art. 34	
(Norme transitorie e finali)	Norme transitorie e finali.	Le norme transitorie vanno necessariamente riviste perché strettamente collegate all'entrata in vigore della l.r. 16/2014 e non all'entrata in vigore del Testo unico. Inoltre occorre rivedere la problematica collegata alle unioni speciali di comuni che, come più volte indicato, non si sono costituite, mentre con questa legge regionale

		16/2014, riproposta testualmente nel progetto di testo unico, vengono attribuite alle unioni medesime numerose competenze (si vedano tutte le parole evidenziate nell'intero testo di questa tabella).
1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 195, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dal presente Capo.	1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla presente legge.	
2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai	2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai	

sensi della L.R. n. 28/1997.	sensi della L.R. n. 28/1997.	
3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 176. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della L.R. n. 13/2005.	3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 15. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della L.R. n. 13/2005.	
4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 13/2005 e all'articolo 11 del Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 193, comma 1, lettera l) sono portati a compimento ai sensi della L.R. n. 13/2005 e del Reg. reg. n. 7/2008, ancorché abrogati dal presente Capo.	4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 13/2005 e all'articolo 11 del Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l) sono portati a compimento ai sensi della L.R. n. 13/2005 e del Reg. reg. n. 7/2008, ancorché abrogati dalla presente legge.	
5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 13/2005 e dell'articolo 11 del Reg. reg. n. 7/2008.	5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 13/2005 e dell'articolo 11 del Reg. reg. n. 7/2008.	
6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività	6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), c), d),	

<p>alle disposizioni del presente Capo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.</p>	<p>e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.</p>	
<p>7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera d) se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Capo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.</p>	<p>7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d) se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.</p>	
<p>8. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 193, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall'articolo 168 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'articolo 63, comma 3, della stessa L.R. n. 18/2011.</p>	<p>8. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall'articolo 7 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'articolo 63, comma 3, della stessa L.R. n. 18/2011.</p>	<p>Si rileva che, a tenore della lettera i) dell'allegato A) al progetto di testo unico, relativo all'articolo 4, comma 1 (Funzioni conferite alle Province in materia agricola), per quanto non aggiornata rispetto alle recenti modifiche introdotte con la l.r. 16/2014 come già sopra indicato, sembra ritenersi che le competenze in materia di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche siano state conferite alle province, e non più alle unioni speciali di comuni come previsto da questo comma 8. Occorre quindi</p>

		provvedere al necessario coordinamento rispetto a quanto ivi previsto.
9. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni all'articolo 189 sono esercitate, anche attraverso la polizia provinciale o la polizia municipale, dalle province e dai comuni competenti per territorio.	9. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall'articolo 28 sono esercitate, anche attraverso la polizia provinciale o la polizia municipale, dalle province e dai comuni competenti per territorio.	Come già più volte rilevato, le unioni speciali di comuni non si sono costituite, di talchè, a fronte delle competenze alle stesse rimesse dalle norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali, come riproposte nel progetto di testo unico, si pone la problematica di individuare il soggetto a cui rimettere le citate competenze.
10. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 195, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dagli articoli 175 e 181 sono esercitate dalla Regione.	10. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dagli articoli 14 e 20 sono esercitate dalla Regione.	Si veda quanto già indicato sopra, in nota al comma 9.
11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della L.R. n. 28/1997 ancorché abrogata dal presente Capo.	11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della L.R. n. 28/1997 ancorché abrogata dalla presente legge.	
12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 188, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della L.R. n. 28/1997 e l'articolo 7 della L.R. n. 13/2005, ancorché abrogate dal presente Capo.	12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della L.R. n. 28/1997 e l'articolo 7 della L.R. n. 13/2005, ancorché	

	abrogate dalla presente legge.	
<p>13. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Capo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della L.R. n. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Reg. reg. n. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.</p>	<p>13. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della L.R. n. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Reg. reg. n. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.</p>	
	Art. 35	
	Norma di abrogazione.	
	1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12, sono disposte le seguenti	

	abrogazioni:	
	a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;	
	b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;	
	c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) è abrogata;	
	d) il Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;	
	e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 "Disciplina delle attività agrituristiche") è abrogata;	
	f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla	

	Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;	
	g) l'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010) è abrogato.	
Articolo 192	Art. 36	
(Norma di rinvio)	Norma di rinvio.	
1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 35 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente Capo.	1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 35 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni della presente legge.	AGGIUSTARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO
	La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.	
Delib Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 “Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura”. Preadozione.	L.R. 29 maggio 1980 n. 59 Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente	Osservazioni

	coltivate.	
TITOLO IX		
INTERVENTI A FAVORE DEL RIORDINO FONDIARIO		
CAPO I		
TERRE ABBANDONATE, INCOLTE E INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE		
Articolo 193	Art. 1	
(Disposizioni generali)	Finalità.	
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) si impegna a:	In coerenza con quanto previsto dagli artt. 14, 17 e 19 dello Statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, la Regione Umbria adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di un programmato sviluppo, nonché la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.	Il tenore della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 193, a fianco, appare leggermente diverso rispetto a quello della corrispondente norma di cui alla l.r. 59/1980. In particolare, si fa riferimento al fatto che nel testo dell'art. 1 della l.r. 59/1980 si citano anche i “criteri” stabiliti dalla legge 440/1978, mentre, nel testo dell'art. 193 del progetto di Testo unico in esame, si parla solo dei “principi” della legge 440/1978. Dopo le parole “dei principi” inserire le seguenti: “e dei criteri”. Si ricorda il contenuto dell'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate):

		“1. Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.”.
a) garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di uno sviluppo programmato;		
b) proteggere l'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici;		
c) realizzare la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.		
Articolo 194	Art. 2	
(Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)	Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate.	
1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Si riporta, di seguito, il contenuto dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate): “2. Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad

		<p>utilizzo agrario da almeno due annate agrarie.</p> <p>Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.</p> <p>Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.”.</p>
Articolo 195	Art. 3	
(Utilizzazione delle terre)	Utilizzazione delle terre.	
1. Le terre di cui all'art. 194, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:	Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalità:	
1) agricola;	1) agricola;	
2) silvo-pastorale;	2) silvo-pastorale;	
3) forestale.	3) forestale.	
Articolo 196	Art. 4	
(Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)	Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.	

<p>1. La Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all'articolo 197, predispose la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.</p>	<p>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui al successivo art. 5, predispose la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.</p>	<p>Le parole “La Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale,”. Motivare nella relazione.</p>
<p>2. La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.</p>	<p>La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.</p>	
<p>3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale provvede all'aggiornamento delle zone di cui al comma 2, con le procedure di cui all'art. 198, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 197 che devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.</p>	<p>Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale provvede, con le procedure previste al primo comma, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti delegatari di cui al successivo art. 5 entro il 30 aprile, all'aggiornamento delle zone individuate al comma precedente.</p>	
<p>4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei provvedimenti di cui al presente articolo chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi 60 giorni, le trasmette al Consiglio regionale per le relative decisioni.</p>	<p>Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi 60 giorni, le trasmette al Consiglio regionale per le relative decisioni.</p>	
<p>5. Con il provvedimento di cui al presente articolo, il Consiglio regionale definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.</p>	<p>Con il provvedimento di cui al presente articolo il Consiglio regionale definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i</p>	

	programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, osservando i principi di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.	
6. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.	Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.	
7. La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.	La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.	
Articolo 197	Art. 5	
(Delega di funzioni)	Delega di funzioni.	
1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono con le forme associative di cui Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).	Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, che le esercitano in sede consortile, ovvero, laddove i territori dei Consorzi coincidano con quelli delle Comunità montane, tramite le Comunità montane.	
2. Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro 90 giorni dalla adozione	Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro 90 giorni dalla adozione	

dei provvedimenti del Consiglio regionale di cui al precedente articolo.	dei provvedimenti del Consiglio regionale di cui al precedente articolo.	
3. Agli Enti di cui al primo comma sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate.	Agli Enti di cui al primo comma sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate.	Operare un maggior coordinamento con quanto previsto dagli artt. 219-228, in relazione ai beni costituenti il Banco della Terra.
4. Agli adempimenti di cui al terzo comma gli Enti delegatari provvedono entro 15 giorni dalla acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Agli adempimenti di cui al terzo comma gli Enti delegatari provvedono entro 15 giorni dalla acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	
5. Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'articolo 5 - quarto e ultimo comma della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'art. 5 - quarto e ultimo comma della legge 4 agosto 1978, n. 440.	
Articolo 198	Art. 6	
(Procedure)	Procedure.	
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come al precedente articolo 199, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di 30 giorni agli albi di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.	Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come al precedente art. 5, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di 30 giorni agli albi di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.	Eliminare la parola “precedente”.
2. Gli enti delegatari di cui al precedente articolo 197 provvedono a dare notizia ai proprietari ed	Gli enti delegatari di cui al precedente art. 5 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli	

agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni 30 dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento.	aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni 30 dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento.	
3. Entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni 30.	Entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni 30.	
4. Nei successivi 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale trasmette con proprio parere gli atti al Consiglio regionale per gli adempimenti relativi.	Nei successivi 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale trasmette con proprio parere gli atti al Consiglio regionale per gli adempimenti relativi.	
5. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dal presente Capo valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al titolo VI, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.	Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al titolo VI, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.	Riordinare il richiamo delle partizioni del c.p.c. inserendo anche il capo ("Capo I").
Articolo 199	Art. 7	
(Norme e procedure per l'assegnazione delle terre)	Norme e procedure per l'assegnazione delle terre.	
1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate sono presentate agli	Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate sono presentate agli	

enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.	
2. Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.	Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.	
3. La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti alla identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.	La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti alla identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.	
4. Alla domanda il richiedente deve allegare:	Alla domanda il richiedente deve allegare:	
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 195, punto 1, del presente Capo;	a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;	Eliminare le parole “del presente Capo”.
b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 195, punti 2 e 3, del presente Capo.	b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.	Eliminare le parole “del presente Capo”.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con	Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di	

avviso di ricevimento al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.	ricevimento al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.	
6. L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro 30 giorni dal termine di cui al primo comma del successivo articolo 200, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.	L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro 30 giorni dal termine di cui al primo comma del successivo art. 8, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.	Le parole “al primo comma del successivo 200” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 200, comma 1”.
Articolo 200	Art. 8	
(Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)	Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto.	Operare un maggiore coordinamento con le norme relative al Banco della terra.
1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla data di notificazione di cui all'articolo 199, allegando:	Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla data di notificazione di cui all'art. 7, allegando:	
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 195, punto 1, del presente Capo;	a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;	Eliminare le parole “del presente Capo”.

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 195, punti 2 e 3, del presente Capo.	b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.	Eliminare le parole “del presente Capo”.
2. La commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.	La commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.	Sostituire le parole “precedente comma” dalle seguenti “comma 1”.
Articolo 201	Art. 8-bis	
(Nomina delle Commissioni provinciali)	Nomina delle Commissioni provinciali	
1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2014, alla costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 200, secondo comma, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.	1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2014, alla costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 8, secondo comma, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.	Sostituire le parole “30 giugno 2014” con le seguenti “entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico”.
Articolo 202	Art. 9	
(Terre insufficientemente coltivate)	Terre insufficientemente coltivate.	Chiarire il rapporto con le norme sul Banco della terra.
1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di assegnazione, inoltrare al competente ente delegatario esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre	I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di assegnazione, inoltrare al competente ente delegatario esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre	

stesse.	stesse.	
2. L'esposto è trasmesso, nel termine di 15 giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.	L'esposto è trasmesso, nel termine di 15 giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.	
3. Qualora l'esposto venga ritenuto fondato la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro 30 giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al quarto comma dell'articolo 196.	Qualora l'esposto venga ritenuto fondato la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro 30 giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al quarto comma dell'art. 4.	
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 200.	Nell'ipotesi di cui al comma precedente e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.	Sostituire le parole “comma precedente” con le seguenti “comma 3”.
Articolo 203	Art. 10	
(Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)	Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati.	
1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 196, terzo comma, 198, terzo comma, 8 e 202 sono raddoppiati.	Nel caso in cui i terreni di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli artt. 4, terzo comma, 6, terzo comma, 8 e 9 sono raddoppiati.	Sostituire le parole “terzo comma” con le seguenti “comma 3”. Correggere il riferimento all'articolo 8 (200)

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa per due anni dalla data di notifica.	Per i soggetti di cui al precedente comma, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.	Sostituire le parole “precedente comma” con le seguenti “comma 1”.
3. Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui ai citati articoli.	Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui ai citati articoli.	
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Sostituire le parole “precedente comma” con le seguenti “comma 3”.
Articolo 204	Art. 11	
(Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)	Piccoli proprietari con reddito inferiore a sei milioni di lire.	
1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro 45 giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa di due anni dalla data di notifica.	Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro 45 giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.	
2. Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al precedente comma devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.	Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al precedente comma devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui	

	alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.	
3. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.	Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.	
Articolo 205	Art. 12	
(Assegnazione delle terre ex articolo 5 legge 4 agosto 1978, n. 440)	Assegnazione delle terre ex art. 5 legge 4 agosto 1978, n. 440.	
1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è effettuata dal Consiglio regionale indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, con l'osservanza delle norme previste nel detto articolo 197 e in quanto compatibili con il presente Capo.	L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è effettuata dal Consiglio regionale indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, con l'osservanza delle norme previste nel detto art. 5 e in quanto compatibili con la presente legge.	Coordinare con le disposizioni sul Banco della terra. “nel detto articolo 197”: verificare i richiami normativi.
Articolo 206	Art. 13	
(Destinatari delle terre)	Destinatari delle terre.	
1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:	Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:	Chiarire il coordinamento con le disposizioni sul Banco della terra.
1) per le finalità di cui all'articolo 195, punto 1), in ordine di priorità:	1) per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), in ordine di priorità:	
a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e	a) coltivatori diretti, ai soli fini	

ricomposizione aziendale;	dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;	
b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;	b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;	
c) imprenditori agricoli singoli e associati;	c) imprenditori agricoli singoli e associati;	
2) per i fini di cui all'articolo 195, punto 2, in ordine di priorità:	2) per i fini di cui all'art. 3, punto 2, in ordine di priorità:	
a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;	a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;	Eliminare il riferimento alle Comunità montane.
b) imprenditori agricoli singoli e associati;	b) imprenditori agricoli singoli e associati;	
c) Enti pubblici, Istituti specializzati;	c) Enti pubblici, Istituti specializzati;	
3) per i fini di cui all'articolo 195, punto 3, in ordine di priorità:	3) per i fini di cui all'art. 3, punto 3, in ordine di priorità:	
a) Comunità montane;	a) Comunità montane;	Eliminare il riferimento alle Comunità montane.

b) Comuni e loro Consorzi;	b) Comuni e loro Consorzi;	
c) Enti pubblici;	c) Enti pubblici;	
d) Istituti specializzati.	d) Istituti specializzati.	
Articolo 207	Art. 17	
(Norma finale)	Norma finale.	
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.	Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.	
	Art. 14	
	Ente di sviluppo agricolo in Umbria.	
	L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria può concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonché assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali e dei piani di utilizzazione.	
	Art. 15	
	Norma finanziaria.	
	Per il rimborso delle spese sostenute dagli enti di cui al precedente art. 5, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 80.000.000 con imputazione al cap. 3505 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, categ. 4, tipo 2.1., settore 10),	Le disposizioni contenute nell'art. 15 della l.r. 59/1980 non sono state riprodotte nel progetto di Testo unico pre-dottato. La norma finanziaria dovrebbe essere contenuta all'art. 251, che, però, al momento, è privo di contenuto normativo.

	di nuova istituzione, denominato: «Rimborso ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per la salvaguardia dei terreni agricoli e forestali».	
	All'onere suddetto è fatto fronte con quota della maggiore assegnazione statale dei fondi di cui all'art. 1, lett. a), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno 1980.	
	Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.	
	Art. 16	Le disposizioni dell'art. 16 della l.r. 59/1980, a fianco, non sono state riprodotte nel progetto di testo unico pre-adottato. Inserire la norma transitoria tenendo conto del nuovo scenario dell'ordinamento istituzionale regionale.
	Norma transitoria.	
	La delega delle funzioni di cui alla presente legge diventa operante per ogni singolo Ente delegatario ad avvenuto insediamento degli organi statutari.	
	Fino al verificarsi di tale condizione le funzioni relative sono esercitate dalla Giunta regionale.	

Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione	L.R. 24 ottobre 1989, n. 34 Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario.	
CAPO II		
INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE. AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FONDIARIO		
Articolo 208	Art. 1	
(Disposizioni generali)	Finalità.	
1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente capo, al fine di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.	1. Allo scopo di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre ai nuovi orientamenti della politica strutturale della Comunità economica europea, in conformità alle indicazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, sono emanate le disposizioni di cui agli articoli che seguono.	
SEZIONE I	TITOLO I	
INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE	Intervento per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice	
Articolo 209	Art. 2	
(Agevolazioni creditizie)	Agevolazioni creditizie.	
1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da	1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con	

giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.	particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.	
Articolo 210	Art. 3	
(Soggetti beneficiari)	Soggetti beneficiari.	
1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'articolo 211, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico.	1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'art. 2, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico, conseguito quest'ultimo ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253.	
2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che nel biennio precedente la richiesta abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.	2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che nel biennio precedente la richiesta abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.	
Articolo 211	Art. 4	
(Operazioni ammissibili - Priorità)	Operazioni ammissibili - Priorità.	Operare un rinvio a quanto previsto dall'articolo

		5 del presente Testo unico in materia di aiuti di stato.
1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate:	1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità appresso indicati:	
a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;	a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;	
b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni;	b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;	
c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;	c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;	
	d) formazione proposta da mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non stagionali o da soccidari, titolari di contratti non convertiti in affitto e soggetti ad escomio per scadenza dei termini previsti dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel caso in cui i proprietari dei fondi acconsentano alla vendita in sede di accordo transattivo sempreché sussistano capacità produttive, anche potenziali, sufficienti per la costituzione di una azienda valida sotto il profilo tecnico ed economico;	

d) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;	e) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;	
e) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere.	f) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere;	
	g) formazione, nei casi in cui il valore della produzione lorda vendibile media del fondo acquistando sia inferiore ai limiti previsti per l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice. L'agevolazione è concessa sempreché sussistano i requisiti di produttività di cui alla precedente lettera d).	
2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a:	2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a lire 10.000.000 e non superiore a:	
a) euro 15.000,00 nel caso di permuta;	a) L. 30.000.000 nel caso di permuta;	
b) euro 45.000,00 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;	b) L. 90.000.000 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;	
c) euro 75.000,00 nel caso di formazione.	c) L. 150.000.000 nel caso di formazione.	
3. Entro i limiti di cui al comma 2 il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.	3. Entro i limiti di cui al secondo comma il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.	
Articolo 212	Art. 5	
(Presentazione delle domande)	Presentazione e istruttoria delle domande.	
1. Le domande per l'ottenimento delle	1. Le domande per l'ottenimento delle	

agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale.	agevolazioni creditizie sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste della Giunta regionale.	
2. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui al precedente articolo 213, e ammette i soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio annuale.	2. La Giunta regionale approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui al precedente articolo 4, entro il 31 luglio di ciascun anno di operatività per le domande pervenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio successivo per quelle pervenute nel secondo semestre. Le domande assegnate ad una stessa fascia di priorità sono collocate in graduatoria secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.	Correggere il riferimento normativo. Sostituire le parole “Il Dirigente della struttura regionale competente” con le seguenti “La struttura regionale competente”.
	3. Nel corso di operatività della legge, le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di disponibilità, sono inserite nella graduatoria del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto ai sensi del precedente articolo 4.	
	4. Le domande e la documentazione nonché ogni atto inerente la concessione delle agevolazioni sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 – comma 8 - della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.	
Articolo 213	Art. 6	
(Vincolo di indivisibilità)	Vincolo di indivisibilità.	
1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di	1. I fondi acquistati con le agevolazioni della presente legge sono assoggettati al vincolo di	

indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.	indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione dell'Umbria, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.	
2. Il vincolo di indivisibilità di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, su richiesta del soggetto interessato, nel caso di:	2. Deroghe al vincolo di cui al primo comma, a richiesta degli interessati, possono essere autorizzate con provvedimento della Giunta regionale, previa istruttoria dell'Ufficio che, a suo tempo, istruì la domanda di mutuo:	
a) successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;	a) in caso di successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;	
b) permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.	b) in caso di permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.	
3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.	3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.	
Articolo 214	Art. 7	
(Decadenza dai benefici)	Decadenza dai benefici.	
1. Costituiscono motivi di decadenza dai	1. Costituiscono motivi di decadenza dai	Correggere il riferimento all'art. 209.

<p>benefici di cui all'articolo 209 la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto - che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda - prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.</p>	<p>benefici accordati con la presente legge la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto - che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda - prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.</p>	<p>Sostituire le parole “preposseduto – ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda – prima”, con le seguenti: “preposseduto che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda, prima”.</p>
<p align="center">Articolo 215</p>	<p align="center">Art. 8</p>	
<p align="center">(Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)</p>	<p align="center">Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia.</p>	
<p>1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 209 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.</p>	<p>1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.</p>	<p>Correggere il riferimento all'art. 209.</p>
<p>2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.</p>	<p>2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.</p>	<p>Inserire il corretto riferimento alla normativa vigente. Si fa presente che il terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 616/77 rinvia all'art. 3 della legge 382/1975, che, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. D.P.R. 24-7-1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). 109. Agevolazioni di credito. Sono comprese fra le funzioni amministrative</p>

		<p>trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.</p> <p>Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.</p> <p>La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.</p> <p>Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.</p> <p>----</p> <p>L'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) prevedeva:</p> <p>“3. La funzione di indirizzo e coordinamento</p>
--	--	--

		<p>delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.</p> <p>L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .</p> <p>Gli organi statali, e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del</p>
--	--	---

		Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.”.
3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.	3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.	Correggere la disposizione di cui al comma 3, tenendo conto di quanto rilevato in corrispondenza del comma 2 di questo articolo.
	4. Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.	
Articolo 216	Art. 9	
(Norma di rinvio)	Norma di rinvio	
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo valgono le disposizioni di cui alla legge n. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.	1. Per quanto non espressamente previsto dal titolo I, valgono le disposizioni di cui alla legge n. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.	
SEZIONE II	TITOLO II	
AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E DI RIORDINO FONDARIO	Avvio di azioni di ricomposizione e di riordino fondiario	
Articolo 217	Art. 10	
(Incentivazione delle operazioni di permuta)	Incentivazione delle operazioni di permuta.	
1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permuta di	1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permuta di	La Commissione ritiene che la previsione sia comunque soggetta “a previa notifica alla

quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al 50 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.	quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al 50 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.	Commissione europea”.
2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate alla Giunta regionale.	2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste.	
Articolo 218	Art. 11	
(Predisposizione di progetti di riordino fondiario)	Predisposizione di progetti di riordino fondiario.	
1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria.	1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, da inserire nei piani finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 5 - fissato dall'articolo 1 del Reg. C.E.E. n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e riguardanti zone del territorio regionale riconosciute, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento medesimo, ammissibili al contributo dei fondi comunitari a finalità strutturali - nonché nei piani previsti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752.	
2. L'Ente procede alla redazione dei progetti	2. L'Ente procede alla redazione dei progetti	Riformulare il testo attribuendo alla Regione la

previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.	previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.	competenza.
	TITOLO III	
	Norme finali	
	Art. 12	
	Abrogazione di precedenti disposizioni.	
	1. È abrogata la legge regionale 16 gennaio 1981 n. 5.	
	2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'esaurimento, dalla legge di cui al primo comma.	Reinserire le disposizioni di cui all'art. 12 della l.r. 34/1989 collocandole opportunamente nelle norme finali del presente Testo unico.
	Art. 13	
	Norma finanziaria.	
	1. La determinazione annuale della spesa per l'attuazione della presente legge è effettuata con legge di bilancio a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni.	La disposizione di cui all'art. 13 della l.r. 34/1989 non è riprodotta nel progetto di Testo unico pre-adottato. L'art. 251 di detto progetto, rubricato "Norma finanziaria", è, al momento, privo di contenuto normativo.
Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 "Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura" Preadozione	L.R. 2 aprile 2014, n. 3 Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile.	

	Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.	
CAPO III		
AGRICOLTURA SOSTENIBILE		
SEZIONE I		
NORME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO		
Articolo 219	Art. 1	
(Disposizioni generali)	Oggetto e finalità.	
1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:	1. La Regione, con la presente legge, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:	
a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;	a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;	
b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente;	b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente ;	
c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;	c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;	

d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;	d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;	
e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;	e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;	
f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.	f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.	
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni del presente Capo, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.	2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni della presente legge, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.	
Articolo 220	Art. 2	
(Definizioni)	Definizioni.	
1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni:	1. Ai fini della presente legge sono poste le seguenti definizioni:	
a) [];	a) [];	Correggere la successione delle lettere.
b) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla	b) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla	

salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;	salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;	
c) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);	c) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);	
d) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;	d) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;	
e) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;	e) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;	
f) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del regolamento	f) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi dei	Correggere il riferimento normativo.

<p>(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.</p>	<p>numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.</p>	<p>Il Regolamento 800/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)).</p>
<p align="center">Articolo 221</p>	<p align="center">Art. 3</p>	
<p align="center">(Banco della terra)</p>	<p align="center">Banco della terra.</p>	
<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 219, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:</p>	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:</p>	
<p>a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo ai</p>	<p>a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o</p>	

fabbricati rurali e alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;	degli enti da essa controllati, nonché relativo ai fabbricati rurali e alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;	
b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con la Regione;	b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con la Regione;	
c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione.	c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione.	
2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 222, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi della medesima legge	2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi della medesima legge regionale.	Realizzare un maggior coordinamento con la parte del Testo unico relativa ai terreni incolti abbandonati o insufficientemente coltivati.

regionale.		
3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.	3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.	
4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.	4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.	
5. Il Banco della Terra è gestito dalla Giunta regionale, che si avvale, a tal fine, del supporto del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 223.	5. Il Banco della Terra è gestito dalla Giunta regionale, che si avvale, a tal fine, del supporto del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 5.	
6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 222.	6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel	

	regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.	
Articolo 222	Art. 4	
(Regolamento di attuazione)	Regolamento di attuazione.	
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:	1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge con il quale disciplina, in particolare:	
a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;	a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;	
b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;	b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;	
c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;	c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;	
d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, in relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);	d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, in relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);	

e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 225;	e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 7;	
f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all'articolo 227, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;	f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all'articolo 9, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;	
g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;	g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;	
h) i criteri per l'individuazione degli eventuali canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, che si informano alla finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ad a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.	h) i criteri per l'individuazione degli eventuali canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, che si informano alla finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ad a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.	Riprendere la nuova formulazione della lettera h), come modificata con l.r. 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali). L'art. 12 della l.r. 29/2014 dispone: “Art. 12 (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3) 1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14) è sostituita dalla

		<p>seguinte:</p> <p>“ h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 8; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.”.</p>
2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 223 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 223.	2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 5 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5.	
3. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 223, comma 8.	3. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 8.	
Articolo 223	Art. 5	
(Comitato di coordinamento del Banco della Terra)	Comitato di coordinamento del Banco della Terra.	
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della	1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della	

Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:	Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:	
a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;	a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;	
b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;	b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;	
c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 224;	c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 6;	
d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 3, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 224 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;	d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 3, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 6 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;	Correggere il riferimento all'art. 3, contenuto nell'art. 223, comma 1, lettera d).
e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.	e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.	

2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 222.	2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.	
3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppoumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 222.	3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppoumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 4.	
4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.	4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.	
5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.	5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.	
6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.	6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.	
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono	7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono	

invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.	invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.	
8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 222.	8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.	
Articolo 224	Art. 6	
(Piano annuale delle locazioni e concessioni)	Piano annuale delle locazioni e concessioni.	
1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).	1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).	
2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.	2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.	
3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1.	3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1.	
Articolo 225.	Art. 7	

(Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)	Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra.	
<p>1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra e considerati nel Piano annuale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione, che assicurano la collaborazione tra Comitato di coordinamento ed i Comuni sul territorio dei quali insistono i beni oggetto della procedura.</p>	<p>1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra e considerati nel Piano annuale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nella presente legge e specificati nel regolamento di attuazione, che assicurano la collaborazione tra Comitato di coordinamento ed i Comuni sul territorio dei quali insistono i beni oggetto della procedura.</p>	
<p>2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 221, comma 1, lettere b) e c).</p>	<p>2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).</p>	
<p>3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.</p>	<p>3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.</p>	

4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario.	4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario.	
5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.	5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.	
6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).	6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).	
Articolo 226	Art. 8	
(Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)	Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione.	
1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 221, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.	1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 3, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.	

<p>2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.</p>	<p>2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.</p>	
<p>3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 224 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 225, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 222.</p>	<p>3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 6 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 7, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.</p>	
<p>4. Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:</p>	<p>4. Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:</p>	
<p>a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;</p>	<p>a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;</p>	
<p>b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile.</p>	<p>b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile.</p>	

Articolo 227	Art. 9	
(Obblighi degli assegnatari)	Obblighi degli assegnatari.	
1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale di cui all'articolo 225, comma 5.	1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale di cui all'articolo 7, comma 5.	
2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente al Comitato di coordinamento una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego e nel piano aziendale di cui all'articolo 225, comma 5, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; il Comitato di coordinamento trasmette la relazione al Comune nel cui territorio insistono i beni.	2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente al Comitato di coordinamento una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego e nel piano aziendale di cui all'articolo 7, comma 5, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; il Comitato di coordinamento trasmette la relazione al Comune nel cui territorio insistono i beni.	
Articolo 228	Art. 10	
(Misure di sostegno per l'accesso alla terra)	Misure di sostegno per l'accesso alla terra.	
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:	1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:	
a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 221;	a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 3;	
b) promuove all'interno del programma di sviluppo rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 223 nel rispetto della normativa comunitaria;	b) promuove all'interno del programma di sviluppo rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 3 nel rispetto della normativa comunitaria;	Correggere il riferimento all'art. 223.

c) individua, anche per mezzo di Sviluppo Umbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.	c) individua, anche per mezzo di Sviluppo Umbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.	
Articolo 229	Art. 11	
(Orti sociali urbani)	Orti sociali urbani.	
1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.	1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.	
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.	2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.	
3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto	3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto	

urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.	urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.	
	CAPO II	
	Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	
	Art. 12	
	Integrazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59.	
	1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è inserito il seguente:	
	"Art. 8-bis (Nomina delle Commissioni provinciali)	
	1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2014, alla costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 8, secondo comma, nel rispetto delle procedure previste dalle legge 4 agosto 1978, n. 440."	
	Art. 13	
	Integrazioni della legge regionale 18 aprile	Ripristinare l'articolo 13.

	1997, n. 14.	Procedere al coordinamento con la l.r. 14/1997.
	1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è inserito il seguente:	
	"Art. 3-bis	
	(Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)	
	1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."	
	2. All'articolo 5 della L.R. n. 14/1997, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:	
	"1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."	
SEZIONE III	CAPO III	
NORME SULLA TRASFORMAZIONE E SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI	Norme sulla trasformazione e sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli	

Articolo 230	Art. 14	
(Produzioni)	Produzioni.	
<p>1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dal Regolamento CE n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.</p>	<p>1. La Regione, con la presente legge, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dal Regolamento CE n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.</p>	
<p>2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del</p>	<p>2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del</p>	

proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:	proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:	
a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;	a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;	
b) miele;	b) miele;	
c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;	c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;	
d) cereali e legumi;	d) cereali e legumi;	
e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;	e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;	
f) vino;	f) vino;	
g) olio d'oliva;	g) olio d'oliva;	
h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.	h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.	
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001.	3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001.	

Articolo 231	Art. 15	
(Requisiti edilizi ed igienici dei locali)	Requisiti edilizi ed igienici dei locali.	
1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.	1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.	
2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 232, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.	2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 16, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.	
3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 230 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.	3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 14 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.	
4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 230, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la	4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la	

cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.	cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dalla presente legge e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.	
5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Asl territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.	5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Asl territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.	
6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.	6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.	
SEZIONE IV	CAPO IV	
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI	Norme di prima applicazione, transitorie e finali	
Articolo 232	Art. 16	
(Norme di prima applicazione)	Norme di prima applicazione.	
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 222 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.	1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	
2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 223 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di	2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di	

cui all'articolo 222.	cui all'articolo 4.	
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 222, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 221, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.	3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.	
4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 230, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 230, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.	4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 14, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.	
Articolo 233	Art. 17	
(Norme transitorie)	Norme transitorie.	
1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 232, alle produzioni di cui all'articolo 230 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.	1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 16, alle produzioni di cui all'articolo 14 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.	

Articolo 234	Art. 18	
(Beni già oggetto di locazione e concessione)	Beni già oggetto di locazione e concessione.	
1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 225, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.	1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui alla presente legge ai termini di cui all'articolo 7, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.	
Articolo 235	Art. 19	
(Clausola valutativa)	Clausola valutativa.	
1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.	1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione della presente legge in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.	
2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:	2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:	

a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 221;	a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 3;	
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 225 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;	b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;	Correggere il riferimento all'art. 225.
c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;	c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;	
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;	d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;	
e) sulla promozione di misure all'interno del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;	e) sulla promozione di misure all'interno del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;	
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.	f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.	

	Art. 20	
	Norma finanziaria.	
	1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.	La disposizione a fianco non è riprodotta nel progetto di testo unico in esame. La norma finanziaria dovrebbe essere contenuta nell'art. 251, che, tuttavia, al momento, è privo di contenuto normativo.
Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194 Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione	L.R. 21 luglio 2009, n. 14 Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.	
TITOLO X		
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE VITIVINICOLO		
CAPO I		
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE RELATIVE ALLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE		Sembra necessario operare una verifica delle disposizioni di questo Capo X, tenuto conto del fatto che il Reg. (CE) 25.5.2009 n. 491/2009 (REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni

		prodotti agricoli (regolamento unico OCM)), all'art.3, prevede: “Articolo 3 Abrogazioni e proroga temporanea dell'efficacia 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 479/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento. 2. L'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite.”.
Articolo 236	Art. 1	
(Finalità)	Finalità.	
1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio	1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio	Sostituire le parole “La presente legge” con le seguenti “Il presente capo”.

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.	relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.	
Articolo 237	Art. 2	
(Ambito di applicazione)	Ambito di applicazione.	
1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.	1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.	
Articolo 238	Art. 3	
(Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)	Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998.	
1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.	1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.	
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.	2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.	

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.	3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.	
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.	4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.	
5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.	5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.	
	Art. 4	
	Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998.	
	1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.	
	2. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.	
	3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di	

	estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.	
	4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.	
Articolo 239	Art. 5	
(Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)	Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente.	
1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:	1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:	
a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;	a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol;	

b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;	b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;	
c) al consumo familiare, se il vigneto del 5 produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.	c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.	
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.	2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.	
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.	3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.	
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.	4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.	<p>Sostituire il riferimento alla competente comunità montana considerando l'ente competente nel nuovo assetto istituzionale.</p> <p>Comunità montana: si ricorda che la L.R. 23 dicembre 2011 n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), all'art. 63, prevede la soppressione delle comunità montane.</p> <p>Tuttavia, si veda la norma transitoria di cui al comma 3 del citato art. 63 (rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite, dalla medesima l.r. 18/2011, alle unioni speciali di comuni).</p>

Art. 63 Soppressione delle comunità montane.

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 65, comma 6.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.”.

Al proposito, si deve mettere in evidenza che il progetto di Testo unico, all'Allegato A, tra le funzioni conferite alle Province in materia agricola, prevede, tra l'altro, le seguenti:

“m) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;

n) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;

		<p>o) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;</p> <p>p) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.”.</p> <p>Si fa presente che le funzioni indicate alle lettere o) e quelle di cui alla lettera p), sono - sostanzialmente - corrispondenti a quelle considerate alle lettere i) e j) delle Funzioni in materia agricola dell'Allegato A della l.r. 18/2011; vale a dire, sono comprese tra le funzioni che in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 1, della l.r. 18/2011 e di detto Allegato “A” sono conferite alle unioni speciali di comuni.</p>
Articolo 240	Art. 6	
(Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)	Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione.	
1. Il produttore é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro proporzionale alla della superficie vitata illegale qualora:	1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:	
a) non comunica l’opzione prescelta entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2;	a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2;	Correggere il riferimento all'articolo 5.

<p>b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;</p>	<p>b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;</p>	<p>Correggere il riferimento all'articolo 5.</p> <p>Verificare l'opportunità di mantenere o modificare il riferimento al regolamento (CE) n. 1281/2001, considerando che il Reg. (CE) 26.5.2009 n. 436/2009 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), all'art. 53 (di cui di seguito si riporta il contenuto), prevede, tra l'altro l'abrogazione del regolamento 1282/2001.</p> <p>Articolo 53 Abrogazioni e riferimenti</p> <p>I regolamenti (CEE) n. 649/87, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 1282/2001 sono abrogati.</p> <p>I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.</p>
<p>c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p>	<p>c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p>	<p>Correggere il riferimento all'articolo 5.</p>
<p>2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.</p>	<p>2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.</p>	
<p>3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a</p>	<p>3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a</p>	

0,1 ettari.	0,1 ettari.	
Articolo 241	Art. 7	
(Disposizioni di attuazione)	Disposizioni di attuazione	
1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della presente legge.	1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della presente legge.	Sostituire le parole “della presente legge” con le seguenti “del presente capo”.
	Art. 8	
	Abrogazioni.	
	1. L'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.	La l.r. 5/2005 è contenuta nell'elenco delle leggi che sono e (<i>rectius</i> : o) restano abrogate di cui all'art. 254 del progetto di Testo unico pre-adottato. L'articolo 254 va opportunamente corretto.
	Art. 9	
	Norma finanziaria.	
	1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni".	Le disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 14/2009 non sono state riprodotte nel progetto di Testo unico pre-adottato. L'art. 251 (Norma finanziaria) è, al momento, privo di contenuto normativo.
	La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.	

<p>Delib. Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1194</p> <p>Progetto di Testo Unico in materia di agricoltura” Preadozione</p>	<p>L.R. 8 febbraio 2005, n. 5</p> <p>Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>CAPO II</p>		
<p>DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO</p>		
<p>Articolo 242</p>	<p>Art. 1</p>	
<p>(Finalità)</p>	<p>Finalità.</p>	
<p>1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.</p>	<p>1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.</p>	<p>Verificare le norme contenute del capo in esame, in considerazione del fatto che il Reg. (CE) 17.5.1999 n. 1493/1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) è stato abrogato dall'articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008, con decorrenza indicata nello stesso articolo 128 (regolamento, tra l'altro, a sua volta, abrogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 491/2009).</p> <p>Reg. (CE) 29.4.2008 n. 479/2008 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i</p>

		<p>regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.</p> <p>Articolo 128</p> <p>Abrogazioni, continuazione provvisoria dell'applicabilità e riferimenti</p> <p>[1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 sono abrogati.</p> <p>2. Il regolamento (CEE) n. 2392/86 e il titolo V, capi I e II, il titolo VI, gli articoli 18 e 70 e le disposizioni corrispondenti in particolare nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 continuano ad applicarsi sino all'inizio dell'applicazione, conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), dei capi corrispondenti del presente regolamento.</p> <p>3. Le misure seguenti istituite dal regolamento (CE) 1493/1999 continuano ad applicarsi, nella misura in cui misure ammissibili a norma di detto regolamento siano già state avviate o intraprese prima del 1° agosto 2008:</p> <p>a) le misure di cui al titolo II, capi II e III (premi per l'abbandono e ristrutturazione e riconversione). Tuttavia, non è versato alcun sostegno dopo il 15 ottobre 2008 ai sensi del titolo II, capo III;</p> <p>b) le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato);</p> <p>c) le misure di cui all'articolo 63 del titolo VII (restituzioni all'esportazione).</p>
--	--	---

		<p>4. I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1493/1999 s'intendono fatti, se applicabile, al presente regolamento.] .</p> <p>Reg. (CE) 25-5-2009 n. 491/2009 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).</p> <p>Articolo 3 Abrogazioni e proroga temporanea dell'efficacia</p> <p>1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 479/2008 è abrogato.</p> <p>I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento.</p> <p>2. L'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite.</p>
	Art. 2	
	Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti.	
	[] .	
Articolo 243	Art. 3	

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)	Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.	
1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.	1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.	Verificare, come indicato in corrispondenza dell'articolo 242.
2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.	2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.	
Articolo 244	Art. 4	
(Rinvio)	Rinvio.	
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto	1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto	

2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526).	2000, n. 260.	
	Art. 5	
	Norma finanziaria.	
	1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Proventi per trasgressioni» (cap. 500).	La disposizione a fianco non è riprodotta nel progetto di testo unico in esame. L'art. 251 (Norma finanziaria), al momento, è privo di contenuto normativo
		Correggere la sequenza numerica (mancano nel progetto di Testo unico pre-adottato gli art. 245-250).
Articolo 251		Verificare: gli artt. 251 e ss. sono collocati nel Capo II (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO) del Titolo X. Correggere la sequenza numerica (manca nel progetto di Testo unico pre-adottato l'art. 253).
(Norma finanziaria)		
1. In fase di preadozione la norma finanziaria può restare un articolo con i puntini – sarà poi necessario in fase di approvazione finale coordinare le norme finanziarie di ciascuna		Manca la norma finanziaria.

legge inserita.		
Articolo 252		
(Disposizioni transitorie e finali)		
1. Le norme regolamentari di cui agli articoli ... sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.		Inserire i riferimenti interni adeguando il contenuto della norma transitoria.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al ..., continuano ad applicarsi le norme del Reg. reg. ..., in quanto compatibili con il presente testo unico.		Inserire i riferimenti interni adeguando il contenuto della norma transitoria.
3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, le modalità e i termini per ... e la gestione della relativa fase transitoria.		Chiarire in quanto la disposizione presenta un contenuto indeterminato.
4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.		